

Presidenza della Regione
Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Affari di prefettura

OGGETTO: Determina a contrarre, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro biennale sopra soglia comunitaria per l'affidamento del servizio di accoglienza temporanea di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale mediante la gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative per il periodo presunto 01.01.2024-31.12.2025 e contestuale approvazione della documentazione di gara da trasmettere alla Centrale Unica di Committenza regionale – CIG 9900110538.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE*

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 261 in data 10 giugno 2021 con il quale era stata indetta una procedura di gara aperta (CIG 87769063F5), sopra soglia comunitaria, finalizzata alla selezione di più operatori economici con cui concludere un accordo quadro biennale, ai sensi dell'articolo 54, comma 4 lettera a) del D.lgs. 50/2016, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative sul territorio della regione Valle d'Aosta per il periodo 01.01.2022-31.12.2023;

DATO ATTO che la procedura in questione risultava conforme a quanto disposto nel nuovo schema di capitolato di gara di appalto per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 142/2015, approvato dal Ministro dell'Interno con Decreto in data 29 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021;

CONSIDERATO che il contratto per l'affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative stipulato con l'operatore economico aggiudicatario della gara aperta bandita nel 2021 scade il 31.12.2023;

RILEVATO il permanere dell'esigenza di affidare il servizio, in quanto nelle strutture di accoglienza sono tuttora presenti richiedenti protezione internazionale aventi diritto a proseguire il programma di accoglienza e tenuto conto del costante flusso migratorio in arrivo sul territorio nazionale;

VISTO il D.lgs 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 32, comma 2, a norma del quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

RITENUTO, al fine di garantire il rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e di pubblicità, di procedere all'indizione di una gara d'appalto mediante procedura aperta, ai sensi dall'art. 60 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sopra alla soglia di rilevanza comunitaria e di procedere all'aggiudicazione dell'appalto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo e valutabile ai sensi dell'art. 95, comma 2 e 6, del citato D.lgs. 50/2016;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 31 del 30 gennaio 2020 nel quale, tenuto conto delle caratteristiche del territorio valdostano, con riferimento alla tipologia di strutture di accoglienza, si era ritenuto di circoscrivere la selezione ai centri d'accoglienza costituiti da singole unità abitative preferendo l'incentivazione di forme di accoglienza diffuse sul territorio in strutture con dimensioni limitate, onde contenere possibili ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica;

DATO ATTO che i criteri di selezione degli operatori economici indicati nel disciplinare di gara (paragrafo 16.3) prevedono:

- a dimostrazione dei requisiti di idoneità professionale è richiesta l'iscrizione nel Registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della procedura di gara (ovvero in altro Albo o registro istituito per legge con riferimento alla natura giuridica dell'operatore economico partecipante), ovvero, per i soggetti senza scopo di lucro, compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello Statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della procedura di gara;
- a dimostrazione della capacità economica è richiesta una copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 30% dell'importo derivante dal prezzo *pro capite pro die*, moltiplicato per il numero di posti a disposizione, per la durata dell'accordo quadro;
- a dimostrazione della capacità tecnica e professionale il concorrente deve aver eseguito nell'ultimo triennio un elenco di servizi analoghi di valore almeno pari al 30% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara *pro capite pro die* moltiplicato per il numero di posti offerti per la durata dell'accordo quadro;

RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 261 del 10 giugno 2021 con il quale, stante quanto previsto nelle circolari ministeriali prot. 2817 del 4 febbraio 2020 e 11667 del 23 aprile 2021 e sentiti i referenti del Ministero dell'Interno, si sono rideterminate le voci di costo indicate nell'Allegato B al capitolato ministeriale al fine di adattarle alla specificità del territorio valdostano, con particolare riferimento al costo di manutenzione degli immobili ed al costo del personale, visti i vigenti accordi regionali in materia di retribuzione integrativa;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno n. 5903 del 13.06.2023, acquisita agli atti con prot. 8991, la quale specifica che l'art. 6 ter del decreto legge 10 marzo

2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, ha riscritto il complesso delle prestazioni da rendersi nelle strutture di accoglienza di cui agli artt. 9 e 11 del D.Lgs 142/2015, attraverso l'espunzione delle prestazioni di assistenza psicologica, informativa legale e orientamento al territorio e insegnamento della lingua italiana;

DATO ATTO che la stessa circolare del Ministero dell'Interno 5903/2023 ha invitato le Prefetture che sono in procinto di espletare procedure di gara per l'individuazione di operatori economici ai quali affidare i servizi di gestione di Centri di Accoglienza Straordinaria a rideterminare il costo dei servizi da affidare, decurtando il costo orario del personale con riferimento alle figure operative adibite ai servizi non più previsti dal novellato art. 10 del D.Lgs 142/2015, nell'attesa dell'emanazione del nuovo schema di capitolato di gara ministeriale;

RICHIAMATO il verbale prot. 9335 del 19.06.2023 nel quale, tenuto conto delle modifiche apportate all'art. 10 del D.Lgs 142/2015, si sono rideterminate le voci del costo del personale indicate nell'Allegato B al capitolato ministeriale, decurtando il costo orario del personale non più previsto;

RITENUTO pertanto di fissare la base d'asta in:

- € 25,80 IVA esclusa *pro capite pro die* per il servizio di gestione di centri di accoglienza soggetti a ribasso;
- € 300,00 per il kit (vestiario) di primo ingresso soggetti a ribasso;
- € 5,00 per il rimborso della scheda telefonica non soggetto a ribasso;
- € 2,50 *pro capite pro die* per il rimborso del pocket money non soggetto a ribasso;
- € 1,80 *pro capite pro die* per il rimborso eventuale di materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci,.. non soggetto a ribasso;
- € 0,26 *pro capite pro die* per il rimborso orario del presidio medico (sulla base della retribuzione oraria lorda prevista per i medici di continuità assistenziale dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato in data 29 luglio 2009 così come adeguato ai sensi dell'art. 38 del DL 8 aprile 2020 n. 23 come convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40) non soggetto a ribasso;

VISTA la nota prot. 7443 del 16.05.2023 con la quale la Struttura Affari di Prefettura ha comunicato al Ministero dell'Interno – Direzione Centrale dei Servizi civili per l'immigrazione e l'asilo – di essere in procinto di bandire la procedura di gara per il servizio in argomento, riservandosi di accantonare e ripartire eventuali somme da corrispondere a titolo di incentivi per funzioni tecniche in favore del personale della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 50/2016, nella successiva fase di aggiudicazione dei singoli contratti discendenti;

DATO ATTO che il valore complessivo dell'accordo quadro, IVA esclusa e tenuto conto delle opzioni di cui all'art. 106 comma 1 lettera a), nei limiti del 50% del valore del contratto, e dell'opzione di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) nei limiti del 20% del valore del contratto ammonta a € 11.940.444,87 (euro undicimilioninovecentoquarantamilaquattrocentoquarantaquattro/87) oltre IVA di legge se dovuta e che la relativa spesa troverà copertura sul capitolo 2351 della contabilità ordinaria

generale dello Stato nell'ambito degli accreditamenti disposti dal Presidente della Regione in qualità di Prefetto;

DATO ATTO di aver inserito negli atti di gara apposita clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art. 106, comma 1, lett. a), primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

EVIDENZIATO che gli elementi essenziali e le caratteristiche del servizio, meglio dettagliati negli atti di gara e formanti parte integrante del presente decreto, sono di seguito riepilogati:

- il fabbisogno di posti da reperire è pari a 300;
- il servizio ha ad oggetto la gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente e aventi capacità ricettiva massima di 25 posti complessivi e con organizzazione dei servizi in rete;
- le unità abitative da adibire a centri di accoglienza potranno essere dislocate su tutto il territorio regionale con esclusione dei comuni ove sono attivi progetti SAI (ex SIPROIMI);
- il servizio dovrà essere reso in conformità a quanto previsto nello schema di capitolato di gara di appalto predisposto dal Ministero dell'Interno, allegato al presente decreto, con riferimento alle strutture d'accoglienza costituite da singole unità abitative;
- l'accordo quadro avrà durata di due anni e i contratti d'appalto dallo stesso discendenti avranno durata di 12 mesi e saranno rinnovabili per altri 12 mesi, con riserva altresì di esercitare:
 - a) l'opzione di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 nel limite del 50% del valore iniziale in relazione ad un aumento/decremento dei posti di accoglienza;
 - b) l'opzione di cui all'art. 106, comma 1, lett. e), del D.lgs 50/2016 nel limite del 20% del valore iniziale;
- l'accordo quadro e i singoli contratti d'appalto dallo stesso discendenti saranno stipulati con scrittura privata in forma elettronica e con eventuali oneri a carico dei soggetti aggiudicatari;

RILEVATO che l'affidamento del servizio avverrà mediante scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine della stessa, salva la possibilità di deroga per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, equa distribuzione dei posti sul territorio regionale, diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza e di assicurare l'unità dei nuclei familiari;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 è la dott.ssa Rosaria Castronovo, dirigente della Struttura Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato della Presidenza della Regione Valle d'Aosta;

ATTESO CHE, visti i tempi procedurali per l'espletamento della gara, l'accordo quadro avrà presumibilmente decorrenza dal 1° gennaio 2024 e il termine di scadenza dello stesso è fissato al 31 dicembre 2025;

RICHIAMATA la convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra la Regione

autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio Permanente degli Enti Locali (CPEL), l'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta, altri enti e la società IN.VA. S.p.a., approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 505 in data 19 aprile 2019 e prorogata con deliberazione della Giunta regionale n. 1594 del 19 dicembre 2022;

RITENUTO di dare avvio alla fase amministrativa di scelta del contraente per l'affidamento del servizio sopraindicato demandando alla Centrale Unica di Committenza regionale l'espletamento della presente procedura, dando atto che la stessa provvederà alla nomina del proprio responsabile unico per il subprocedimento di competenza della CUC stessa;

RITENUTO, pertanto, di approvare la documentazione di seguito elencata, custodita agli atti dagli uffici della Struttura Affari di Prefettura, che verrà trasmessa alla Centrale Unica di Committenza, per l'espletamento della procedura di gara:

- capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- disciplinare di gara e relativi allegati;

DATO ATTO che la documentazione di cui sopra costituirà parte integrante della documentazione di gara e che, a tali documenti, qualora si rendesse necessario, potranno essere apportate eventuali precisazioni e modifiche marginali che, non alterando in alcun modo la loro sostanza, potranno rendersi necessarie per adeguarli alle effettive esigenze della procedura, evitando così la necessità, meramente formale, di una nuova approvazione mediante atto espresso, in coerenza con i principi di economicità dell'attività amministrativa e di non aggravio del procedimento di cui all'art. 1 della l. 241/1990;

DATO ATTO che la presente procedura non necessita della predisposizione del DUVRI non essendovi rischio di interferenze;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, lettera d), della convenzione sopra citata, la Società IN.VA S.p.A., in qualità di Centrale Unica di Committenza, procederà all'espletamento della procedura di affidamento in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità e comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e verifica del possesso dei requisiti richiesti;

CONSIDERATO inoltre, che, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della citata convenzione, le spese anticipate da IN.VA S.p.A. per la gestione delle gare di ogni singolo appalto, con particolare riferimento a quelle relative alle pubblicazioni, devono essere rimborsate alla medesima IN.VA. S.p.A., dagli Enti convenzionati, sulla base di idonea rendicontazione;

STABILITO che l'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- procedere, nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto, allo scorrimento della graduatoria;
- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto del contratto;

RITENUTO, nel caso di specie, opportuno prevedere forme di pubblicità del bando più efficaci possibili, stabilendo che il bando medesimo sia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su due quotidiani economici a maggior diffusione nazionale e su due quotidiani a diffusione locale e di disporre, altresì, che la documentazione completa sia resa disponibile sul sito <https://www.regione.vda.it/prefettura/>;

RILEVATO che la spesa complessiva presunta prevista per le pubblicazioni previste dal D.lgs 50/2016 ammonta a circa € 2.200,00;

RITENUTO di dover rinviare a successivo provvedimento di aggiudicazione dei contratti discendenti dall'accordo quadro la determinazione delle somme da destinare agli incentivi per funzioni tecniche ex art 113 del D.lgs 50/2016, nelle more dell'avvio delle interlocuzioni con i competenti uffici regionali e ministeriali in merito alle modalità di erogazione, di accantonamento e di ripartizione dei detti incentivi;

DATO ATTO che il contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" è pari a € 800,00;

VISTO il D.lgs.lgt. 7 settembre 1945, n. 545 e lo Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

SU PROPOSTA della Dirigente della Struttura Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato in qualità di responsabile del procedimento;

DECRETA

- 1) di indire una procedura di gara aperta sopra soglia comunitaria ex art 60 D.Lgs 50/2016, sulla base della documentazione di gara ministeriale approvata con decreto del 29 gennaio 2021 e trasmessa alla Struttura Affari Prefettura con circolare 4827 del 24 febbraio 2021, al fine della selezione di più operatori economici con cui concludere, ex art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs 50/2016, un accordo quadro biennale avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative sul territorio della regione Valle d'Aosta, con esclusione dei comuni in cui risultano alla data del presente decreto attivi i progetti SAI (ex. SIPROIMI);
- 2) di dare atto che gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte sono quelli indicati negli atti allegati al presente provvedimento;
- 3) di adottare, quale criterio di valutazione delle offerte e di selezione del contraente, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2 e 6, del citato D.lgs. 50/2016, come riportato nella documentazione di gara;
- 4) di quantificare il fabbisogno massimo in n. 300 posti di accoglienza, riservandosi

la possibilità di modificare l'accordo quadro ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D.lgs 50/2016 in ragione dell'aumento/decremento dei flussi per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati, nonché ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. e) nei limiti del 20% del valore dell'accordo quadro;

- 5) di avvalersi, ai sensi della Convenzione sottoscritta nell'aprile 2019 e prorogata con DGR 1594/2022 tra Regione, CPEL ed IN.VA S.p.A., della CUC per l'espletamento delle funzioni di Stazione Appaltante, dando atto che la stessa provvederà alla nomina del proprio responsabile unico per il subprocedimento di competenza della CUC stessa;
- 6) di dare atto che l'affidamento del servizio avverrà mediante scorrimento della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa, salva la possibilità di deroga per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, equa distribuzione dei posti sul territorio regionale, diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza e di assicurare l'unità dei nuclei familiari;
- 7) di fissare come segue i prezzi posti a base d'asta dell'appalto:
 - € 25,80 IVA esclusa *pro capite pro die* per il servizio di gestione di centri di accoglienza soggetti a ribasso;
 - € 300,00 per il kit (vestiario) di primo ingresso soggetti a ribasso;
 - € 5,00 per il rimborso della scheda telefonica non soggetto a ribasso;
 - € 2,50 *pro capite pro die* per il rimborso del pocket money non soggetto a ribasso;
 - € 1,80 *pro capite pro die* per il rimborso eventuale di materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico, farmaci,.. non soggetto a ribasso;
 - € 0,26 *pro capite pro die* per il rimborso orario del presidio non soggetto a ribasso;
- 8) di fissare la durata dell'accordo quadro in massimo 2 anni e la durata dei contratti dallo stesso discendenti in 12 mesi rinnovabili per altri 12 mesi;
- 9) di dare atto che il valore stimato dell'intero appalto - comprensivo dell'eventuale opzione di cui all'art. 106, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e dell'opzione di cui all'art. 106, comma 1 lett. e), del D.Lgs. 50/2016, ammonta ad € 11.940.444,87 (euro undicimilioninovecentoquarantamilaquattrocentoquarantaquattro/87) oltre IVA di legge se dovuta;
- 10) di approvare la documentazione di seguito elencata che sarà depositata agli atti presso gli uffici della Struttura Affari di Prefettura e sarà trasmessa a IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'espletamento della procedura di gara:
 - capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
 - disciplinare di gara e relativi allegati;
- 11) di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto troverà copertura sul capitolo 2351 della contabilità ordinaria generale dello Stato nell'ambito degli accreditamenti disposti a favore del Presidente della Regione in qualità di Prefetto;
- 12) di disporre che il bando di gara sia pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché, per estratto, su due quotidiani economici a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a

maggior diffusione locale e di disporre, altresì, che la documentazione completa sia resa disponibile sul sito internet <https://www.regione.vda.it/prefettura/>;

- 13) di dare atto che la somma di € 2.200,00 per il pagamento delle spese di pubblicazione previste dal D.lgs 50/2016 da rimborsare ai sensi della convenzione approvata con DGR 505/2019 e prorogata con DGR 1594/2022 alla Società IN.VA. S.p.A. troverà copertura sul capitolo 2351 della contabilità ordinaria generale dello Stato nell'ambito degli accreditamenti disposti a favore del Presidente della Regione in qualità di Prefetto;
- 14) di dare che il contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1197 del 18 dicembre 2019 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara", è pari a € 800,00;
- 15) di stabilire che l'Amministrazione si riserva la facoltà di:
 - procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
 - procedere, nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato a favore del concorrente collocato al primo posto, allo scorrimento della graduatoria;
 - non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea per l'Amministrazione in relazione all'oggetto del contratto;
- 16) di nominare Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 32 del D.lgs 50/2016, la dott.ssa Rosaria Castronovo, dirigente della Struttura Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e aiuti di Stato della Presidenza della Regione Valle d'Aosta;
- 17) di rinviare a successivo provvedimento la determinazione delle somme da destinare agli incentivi per funzioni tecniche, per le ragioni espresse nella motivazione del presente decreto;
- 18) la struttura Affari di Prefettura è incaricata dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il Presidente della Regione*
- Renzo TESTOLIN -
(documento firmato digitalmente)

**nell'esercizio di funzioni prefettizie*

EM



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA VALLE D'AOSTA**

DISCIPLINARE DI GARA PER SERVIZI E FORNITURE

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
BIENNALE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI
ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE
INTERNAZIONALE COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CIG 9900110538



INDICE

1	PREMESSE	4
2	NORMATIVA APPLICABILE	5
3	SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA	6
	3.1 REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI	6
4	STAZIONE APPALTANTE	7
5	ENTE COMMITTENTE	7
6	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
7	DURATA	9
8	OPZIONI E RINNOVI	10
9	REVISIONE DEI PREZZI	10
10	CALENDARIO DI GARA	11
11	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	11
	11.1 VALUTAZIONE TECNICA	12
	11.1.1 CRITERI DI VALUTAZIONE	13
	11.2 VALUTAZIONE ECONOMICA	16
12	DOCUMENTAZIONE DI GARA	16
	12.1 ELENCO DEI DOCUMENTI DI GARA	16
13	CHIARIMENTI	17
14	COMUNICAZIONI	17
15	CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	18
	15.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE	18
	15.2 CRITERI DI SELEZIONE PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA	20
	15.3 GARANZIA PROVVISORIA	22
	15.4 MEZZI DI PROVA	24
	15.5 AVVALIMENTO	24
	15.6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	25
	15.7 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA	25
16	TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE	26
17	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	27
18	SOCCORSO ISTRUTTORIO	29
19	CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	30
	19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	30
	19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)	31
	19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	33
	19.3.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE	33





Disciplinare di Gara per Servizi e Forniture

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative | Regione Autonoma Valle d'Aosta

CIG Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

19.3.2	DOCUMENTAZIONE A CORREDO	34
19.3.3	DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI	35
19.3.4	SEGRETI TECNICI E COMMERCIALI	37
19.3.5	DICHIARAZIONE INTEGRATIVA PER GLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 186 BIS DEL R.D. 16 MARZO 1942, N. 267	38
20	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"	38
21	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"	39
22	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
23	NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE	41
24	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
25	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	42
26	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	43
27	STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO	45
28	INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO	46
29	STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO	47
30	SOSTITUZIONE DEGLI IMMOBILI	47
31	TRASPARENZA	48
32	ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO	48
32.1	DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL FINE DELLA AGGIUDICAZIONE	48
32.2	GARANZIA DEFINITIVA	48
33	CLAUSOLA SOCIALE	49
34	ACCESSO AGLI ATTI	49
35	CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	49
36	VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	50
37	PRESENTAZIONE DI RICORSO, INFORMAZIONI PRECISE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSO	50
38	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	50
38.1	FINALITÀ DEL TRATTAMENTO	50
38.2	BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO	51
38.3	MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI	52
38.4	AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI	52
38.5	TRASFERIMENTO DEI DATI	53
38.6	PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI	53
38.7	DIRITTI DELL'INTERESSATO	53
38.8	TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	54
39	ALLEGATI	55

2 di 53





1 PREMESSE

Con decreto n. del, il Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie ha disposto di affidare, mediante accordo quadro con più operatori economici, i servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente con organizzazione dei servizi in rete, per un fabbisogno presunto di posti pari a 300 per il periodo presunto dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

L'accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 c. 4 lett. a) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice), sarà eseguito senza riapertura del confronto competitivo.

La selezione avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità/prezzo), al fine di individuare una graduatoria di operatori economici con i quali successivamente stipulare appositi contratti d'appalto sulla base delle effettive necessità segnalate dal Ministero dell'Interno.

La procedura è costituita da un unico lotto, tenuto conto della modalità di erogazione del servizio consistente in strutture di accoglienza aventi capacità ricettiva non superiore a 25 posti, da gestire in modalità di rete per un massimo di cinquanta posti per ogni rete e della strutturazione della gara per accordo quadro, che consente la presentazione di offerte per un numero parziale di posti, in proporzione ai quali sono stabiliti i requisiti di accesso alla gara.

La legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)", che prevede l'attribuzione ad IN.VA. S.p.A., delle funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La deliberazione della Giunta regionale n. 865 del 17 maggio 2013, con la quale sono state approvate le linee d'indirizzo attuative dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.

La Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 19 aprile 2019 recante "Approvazione dell'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della Legge regionale 81/1987 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e degli schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, tra Regione Autonoma Valle d'Aosta, Consiglio Permanente degli Enti locali, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta, altri Enti e Società IN.VA. S.p.A. Prenotazione di spesa."

La Deliberazione della Giunta Regionale 1594 del 19 dicembre 2022 recante "Approvazione della proroga, fino al 31 dicembre 2023, della "convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture", tra Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Consiglio Permanente degli Enti locali, Azienda U.S.L. Valle d'Aosta e IN.VA. S.p.A., già approvata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 505 del 19 aprile 2019. Prenotazione di spesa.





Il capo III della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, definisce le funzioni della Stazione Unica Appaltante attribuite ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza.

Il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 "Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente all'elenco concernente gli oneri informativi".

La documentazione di gara è stata approvata dalla CUC con determinazione n. xxxxx del giorno mese 2022.

La CUC con funzioni di committenza ausiliaria, come prevista dall'art. 3, comma 1 lett. m) punto 4) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., esperisce una procedura telematica aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., con applicazione del criterio dell'**offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui all'articolo 3 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è la regione Valle d'Aosta [codice NUTS IT20].

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è la Dott.ssa Rosaria CASTRONOVO, Dirigente della Struttura Affari di Prefettura del Dipartimento legislativo e Aiuti di Stato della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Il Responsabile della procedura di gara per l'attività di committenza ausiliaria di cui all'art. 39 del Codice è la dott.ssa Barbara Polin.

Il Fornitore dovrà pertanto dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione degli adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rimanda alla sezione dedicata presente sul sito <https://cuc.invallee.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Telematico PlaCe-VdA.

2 NORMATIVA APPLICABILE

La presente procedura è espressamente disciplinata dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici ed in particolare dal Codice e dalle relative norme attuative.

Per quanto non espressamente previsto nel Codice, l'attività contrattuale si svolgerà nel rispetto delle disposizioni stabilite dal Codice Civile.

A IN.VA. S.p.A. sono state attribuite le funzioni di centrale unica di committenza ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 con la legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), e, in particolare, la lettera b), comma 1 dell'articolo 3, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 1 della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017)".





La Giunta Regionale con deliberazione n. 865 del 17 maggio 2013 ha approvato le linee d'indirizzo attuative dell'articolo 3 della citata legge regionale n. 81/1987, finalizzate all'avvio delle funzioni di CUC regionale da parte di IN.VA. S.p.A.

Sempre la Giunta Regionale, con deliberazione n. 505 del 19 aprile 2019, ha approvato l'aggiornamento delle linee di indirizzo attuative dell'articolo 3 della Legge regionale 81/1987 di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 865 del 17 maggio 2013 e gli schemi di convenzione disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) Regionale per l'acquisizione di servizi e forniture e con successiva deliberazione n. 1594/2022 del 19 dicembre 2022 ne ha prorogata la scadenza al 31 dicembre 2023.

Il capo III della Convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, definisce le funzioni della Stazione Unica Appaltante attribuite ad IN.VA. S.p.A. in qualità di Centrale Unica di Committenza.

3 SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

Per l'espletamento della presente gara, la CUC si avvale del Sistema Telematico PlaCe-VdA (in seguito: PlaCe-VdA), accessibile dal sito <https://place-vda.aflink.it>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- > Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- > La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- > La registrazione a PlaCe-VdA con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 3.1 – *“Registrazione Operatori Economici”*.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati esclusivamente attraverso PlaCe-VdA e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, fatto salvo i casi in cui è prevista la facoltà di invio di documenti in formato cartaceo.

3.1 REGISTRAZIONE OPERATORI ECONOMICI

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a PlaCe-VdA, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

La registrazione a PlaCe-VdA deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.





Disciplinare di Gara per Servizi e Forniture

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative | Regione Autonoma Valle d'Aosta

CIG Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di PlaCe-VdA dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di PlaCe-VdA si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di PlaCe-VdA e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali comunicazioni.

4 STAZIONE APPALTANTE

IN.VA. S.p.A.

Indirizzo: Loc. L'Île-Blonde, n. 5 - 11020 Brissogne (AO)

Telefono: +39 0165 367766

PEC: appalti@cert.invallee.it

Indirizzo internet: <https://place-vda.aflink.it>

5 ENTE COMMITTENTE

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Presidenza della Regione

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato – S.O. Affari di Prefettura

Indirizzo: Piazza della Repubblica, 15 – 11100 Aosta (AO)

Telefono: +39 0165/274957

Fax: +39 0165/274959

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.

6 OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto del presente appalto è l'affidamento, a soggetto esterno, della fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui all'art 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, costituiti da singole unità abitative ubicate sul territorio della regione Valle d'Aosta, come meglio specificato dal successivo articolo 9 del Capitolato Speciale d'appalto.

Il servizio di cui all'oggetto è ricompreso nell'allegato IX del Codice.

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dal concorrente, aventi capacità ricettiva massima di 25 posti complessivi e con organizzazione dei servizi secondo modalità in rete, come meglio descritto





nel Capitolato e nei relativi allegati.

I concorrenti possono offrire i servizi di gestione di uno o più centri, ognuno dei quali con capienza massima di 25 posti e organizzazione dei servizi in rete.

La capacità complessiva della rete non deve essere superiore a 50 posti. I concorrenti possono presentare offerte per più strutture organizzate in reti differenti.

I prezzi a base di gara sono:

TABELLA 1

n.	Descrizione	Prezzo a base di gara
1	Servizio di gestione di centri di accoglienza messi a disposizione dal concorrente	Euro 25,80 pro capite pro die
2	Fornitura del Kit (vestiario)	Euro 150,00 per singolo kit di primo ingresso

I suddetti prezzi a base di gara sono al netto di Iva, se dovuta.

Ad entrambi i prezzi verrà applicato il ribasso percentuale unico offerto dal concorrente.

L'importo complessivo dell'accordo quadro – in base al fabbisogno teorico di n. 300 posti destinati all'accoglienza – viene stimato in:

7 di 53

- Euro 5.657.940,00** per il servizio di cui al n. 1. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara pro capite pro die - che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell' Allegato B (Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza) al Capitolato d'Appalto, moltiplicato per il numero di posti sopra menzionati e per la durata di due anni (731 giorni);
- Euro 360.000,00** per la fornitura di cui al n. 2 della Tabella 1 riportata al precedente paragrafo 3. Tale importo deriva dal prezzo a base di gara per singolo kit - che tiene conto dei costi medi di riferimento contenuti nell' Allegato B (Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza) al Capitolato d'Appalto – moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati, considerando un rinnovo del kit al passaggio dalla stagione invernale a quella estiva o viceversa e un turnover stimato nel corso dei due anni pari a 4;
- Euro 554.171,10** non soggetti a ribasso, per la fornitura del Pocket Money (derivante dall'importo di Euro 2,50 moltiplicato per il n dei posti sopra menzionati e per la durata di due anni) e della tessera telefonica (derivante dall'importo di Euro 5,00 applicato al n. dei posti sopra menzionati, per un turnover stimato nel corso dei due anni pari a 4);
- Euro 394.740,00** non soggetti a ribasso per la fornitura di materiale vario a fronte di rendicontazione (farmaci, materiale didattico, trasporto scolastico, materiale ludico,..) derivante dall'importo massimo di 1,80 pro capite pro die moltiplicato per il n. dei posti sopra menzionati e per la durata di due anni;





- e) **Euro 56.940,00** non soggetti a ribasso per il rimborso del servizio complementare di assistenza sanitaria. Tale importo deriva dal costo orario di Euro 23,39 (desunto dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato in data 29 luglio 20098, così come adeguato ai sensi dell'art. 38 del DL 8 aprile 2020 n. 23 come convertito dalla Legge 5 giugno 2020, n. 40, con riferimento alla retribuzione lorda oraria stabilita per i medici di continuità assistenziale) moltiplicato per 4 ore all'anno per ciascun migrante per la durata di due anni.

TABELLA 2

<i>Importo complessivo</i>	<i>Opzione art.106, co. 1, lett. a) (Max 50%)</i>	<i>Opzione art.106, co. 1, lett. e) (Max 20%)</i>	<i>Totale</i>
7.023.791,10 €	3.511.895,55 €	1.404.758,22 €	11.940.444,87 €

Il valore dell'opzione di proroga non è quantificabile a priori.

Ai fini della determinazione della normativa applicabile, ai sensi degli artt. 35 e 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo complessivo dell'accordo quadro, comprensivo delle eventuali opzioni di cui al precedente art. 9 del Disciplinare ammonta ad Euro 11.940.444,87 (euro undicimilioninovecentoquarantamilaquattrocentoquarantaquattro/87) I.V.A. esclusa.

8 di 53

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a Euro 0,00 (zero/00) I.V.A. esclusa.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice il prezzo pro capite pro die a base di gara tiene conto dei costi medi di riferimento del costo della manodopera secondo quanto indicato nell'allegato al vigente schema di capitolato.

Non verranno ammesse offerte alla pari o in aumento.

7 DURATA

La durata dell'accordo quadro (escluse le eventuali opzioni) è di n. 2 anni (731 giorni), decorrenti dal 1° gennaio 2024 ovvero dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, se successiva.

Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo durante il quale la Struttura Affari di Prefettura potrà procedere a stipulare singoli contratti di appalto con gli operatori economici inseriti nella graduatoria per l'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo quadro.

I singoli contratti di appalto saranno stipulati entro la scadenza dell'accordo quadro e avranno una durata massima di 12 mesi rinnovabili, secondo termini e condizioni riportati nel Capitolato, per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.





8 OPZIONI E RINNOVI

Il contratto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, secondo quanto indicato all'articolo 13 comma 3 del capitolato e nei limiti del 50% dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice.

Il contratto potrà essere inoltre modificato, senza una nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nei limiti del 20% dell'importo del contratto.

La durata del contratto in corso di esecuzione, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

9 REVISIONE DEI PREZZI

Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art.106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 del predetto art. 106.

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza tra l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato nel sito istituzionale ISTAT (c.d. FOI) relativo al mese della richiesta o dell'avvio del procedimento e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto, con riferimento alla regione Valle d'Aosta. La revisione dei prezzi può essere richiesta dall'operatore economico una sola volta nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalla stazione secondo le seguenti modalità di calcolo:

- sarà effettuata la revisione degli importi posti a base di gara prendendo in considerazione le differenze percentuali rilevate nell'indice generale "Prezzi al consumo delle famiglie e operai impiegati" (FOI) pubblicato nel sito telematico istituzionale ISTAT nel periodo che va dal mese della richiesta o dell'avvio del procedimento d'ufficio a quello di sottoscrizione del contratto. Alla revisione si procederà solo nel caso in cui emerga una differenza percentuale, in aumento o in diminuzione, pari al 5 per cento;
- qualora tale differenza percentuale sia riscontrata, verranno calcolate, nello stesso periodo, le differenze percentuali per tutte le voci di costo per cui esiste una corrispondenza tra le pubblicazioni ISTAT e quelle degli importi posti a base di gara (art. 3, tabella 1, n. 1 e n. 2), con l'eccezione del costo medio riferito al "Personale"; per le voci contrattuali per cui non esiste un'esatta corrispondenza nei dati ISTAT verranno prese come riferimento categorie di servizi similari;
- verrà rideterminato il corrispettivo in misura pari alla parte eccedente una eventuale differenza percentuale, in aumento o in diminuzione, pari al 5 per cento.





La stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato, da notificare al gestore.

La rideterminazione si applica dalla mensilità corrispondente alla data di sottoscrizione di apposito atto negoziale oppure, nel caso di procedimento d'ufficio, alla data del provvedimento, e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tali mensilità.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

10 CALENDARIO DI GARA

Il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte è fissato alle ore **12:00' del 4 settembre 2023**.

La seduta pubblica per l'avvio delle operazioni di gara è convocata per il giorno **5 settembre 2023 alle ore 09:30'**.

11 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95, comma 3 del Codice, cioè a favore del soggetto concorrente che ha presentato l'**offerta economicamente più vantaggiosa**.

L'offerta economicamente più vantaggiosa sarà individuata in base a criteri di valutazione tecnica e economica con assegnazione di 100 punti massimo (max), così ripartiti:

Valutazione tecnica punteggio massimo:	70 punti
Valutazione economica punteggio massimo:	30 punti
TOTALE: punteggio massimo:	100 punti

10 di 53

La gara potrà essere aggiudicata anche in presenza di una sola offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente, congrua ed idonea all'oggetto dell'appalto.

La gara potrà non essere aggiudicata qualora nessuna offerta risulti conveniente, congrua o idonea rispetto all'oggetto dell'appalto.

Relativamente alla presente gara non si potranno presentare offerte parziali o subordinate a condizioni non disciplinate dalla lex specialis di gara.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio (articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827) in seduta pubblica.





11.1 VALUTAZIONE TECNICA

Il concorrente dovrà predisporre un'offerta tecnica, completa e dettagliata, che descriva le modalità di esecuzione del servizio oggetto dell'appalto prendendo in considerazione gli elementi di valutazione di cui all'art. 10.1.1 del presente Disciplinare.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Al progetto tecnico potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 70 punti.

Ai fini della valutazione dell'offerta tecnica verrà applicato il seguente metodo di calcolo:

$$C(a) = \sum n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)_i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

$\sum n$ = sommatoria.

I coefficienti *V(a)_i* saranno così determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa, attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti a ciascun sub-criterio (o per criterio laddove non esistano sub-criteri) da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa attraverso la seguente formula:

$$V(a)_i = R_a / R_{max}$$

dove:

R_a = valore dell'offerta (a) rispetto al requisito (i)

R_{max} = valore dell'offerta più conveniente





Nell'attribuire le valutazioni, la commissione giudicatrice prenderà in considerazione i valori decimali fino alla seconda cifra.

SCALA DI VALUTAZIONE	
NON VALUTABILE	0
PARZIALMENTE ADEGUATO	0,3
SUFFICIENTE	0,6
DISCRETO	0,7
BUONO	0,8
OTTIMO	1

Per ciascun sub-criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la **media dei coefficienti** attribuiti, viene assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza **riparametrati** tutti gli altri coefficienti. Il punteggio per i suddetti elementi sarà determinato sulla base della sommatoria dei punteggi relativi agli elementi di valutazione qualitativi, i quali verranno determinati moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per ciascun fattore ponderale per la media dei coefficienti sopra indicata.

12 di 53

Per il calcolo del **punteggio complessivo dell'offerta tecnica**, al risultato della suddetta operazione di valutazione - relativa alle lett. b) e c) - verranno sommati i punteggi tabellari espressi in valore assoluto.

La Prefettura procede alla **riparametrazione** dei punteggi per rialinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza, in conformità al contenuto delle Linee Guida ANAC n. 2 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*".

11.1.1 Criteri di valutazione

Criteri		Punteggio attribuito
1	Qualità del servizio offerto	54 punti
2	Proposte migliorative	16 punti

Ponderazione dei sub elementi e criteri di attribuzione dei punteggi

1. Qualità del servizio offerto.





La quota del punteggio relativa alla qualità del servizio di complessivi **54** punti viene attribuita mediante **sommatoria dei seguenti criteri tabellari**:

- nella misura massima di **37** punti valutando l'organizzazione del servizio sotto il profilo della disponibilità di risorse umane;
- nella misura massima di **17** punti sotto il profilo dell'efficientamento del servizio.

Incremento dotazione personale fino ad un massimo di [10] punti. In particolare:
a) tenuto conto del criterio di commisurazione del rapporto minimo ospiti/operatori diurni e/o notturni indicato nella tabella dotazione personale (Allegato A del capitolato) ogni incremento di unità che superi il predetto rapporto, comporta l'attribuzione di 5 punti .
Incremento ore settimanali fino ad un massimo di [12] punti. In particolare:
b) per i servizi di direzione, assistenza sociale e mediazione culturale, che nella tabella dotazione personale sono misurati in ore settimanali, ogni incremento di un'ora comporta l'attribuzione di 2 punto, per un massimo di 4 punti per ciascun servizio.
Incremento del monte ore annuale per l'intervento del medico a chiamata, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, fino ad un massimo di [8] punti. In particolare:
c) Sono attribuiti: <ul style="list-style-type: none">- 2,00 punti per un aumento pari al 10% del monte ore annuale- 6,00 punti per un aumento pari al 20% del monte ore annuale- 8,00 punti per un aumento pari al 30% del monte ore annuale
Specifiche conoscenze linguistiche del personale fino ad un massimo di [7] punti:
d) 1 punto è attribuito per l'eventuale impiego del personale – diverso dal mediatore linguistico – che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) di suddette lingue, certificato.

Per l'efficientamento del servizio, l'ulteriore quota di 17 punti relativa alla qualità del servizio, viene attribuita valutando:

- **5,00** punti, l'efficienza e la funzionalità delle modalità di erogazione in rete dei servizi;
- **1,50** punti, la gestione informatizzata idonea all'estrazione di report dei servizi di raccolta





e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato;

- **1,50** punti, la gestione informatizzata del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
- **1,50** punti, la gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche;
- **3,00** punti, la predisposizione di un programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione necessari ai compiti di controllo;
- **1,50** punti, piani e metodi di garanzia della qualità delle derrate alimentari fornite sotto il profilo della loro genuinità e del loro stato di perfetta conservazione ed igiene, dall'atto dell'acquisto alla loro consegna presso la struttura di accoglienza;
- **1,00** punto, efficaci misure intese a ridurre l'impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene indicate all'art. 4 comma 1 lett. b),c), e), f), g), h) dello schema di capitolato;
- **2,00** punti, la predisposizione di due piani: uno riguardante la formazione degli ospiti in ordine ai metodi e alla frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata poste a carico degli ospiti stessi di cui all'art. 4 comma 3 lettere a) e d) del capitolato; l'altro riguardante il controllo sul regolare svolgimento delle predette attività di pulizia e di raccolta differenziata (a ciascun piano viene assegnato 1,00 punto).

2. Proposte migliorative.

L'attribuzione del punteggio relativo a questo segmento di fattori di ponderazione, è operata sulla base di **complessivi 16 punti** attribuiti per prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti, secondo la seguente articolazione:

- a) disponibilità commisurata ad un numero di ospiti pari al 10% della capienza della struttura, ad estendere, senza costi aggiuntivi, tutti i servizi, a richiesta urgente della Prefettura, al sopravvenire di situazioni di emergenza e fino a cessata esigenza: **3 punti tabellari**.
- b) Progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali (esemplificativamente: Centri territoriali permanenti, Sportelli per il lavoro, SERT) o enti/associazioni di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2 lett. B, punti da 1 a 5 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi: fino ad un **massimo di 5 punti**
- c) Disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino (**2 punti tabellari**) o presso il centro abitato più vicino (**3 punti tabellari**);
- d) efficienza ed efficacia dei protocolli e/o accordi di collaborazione concernenti la progettazione e realizzazione integrata dei servizi di assistenza sanitaria con l'azienda





sanitaria territorialmente competente, con particolare attenzione alle misure di sostegno nei confronti delle situazioni vulnerabili e di riabilitazione delle vittime di tortura o di situazioni di grave violenza: fino ad un **massimo di 5 punti**.

11.2 VALUTAZIONE ECONOMICA

Alla valutazione economica potranno essere attribuiti fino ad un massimo di 30 punti, così suddivisi:

$$P_i = C_i * P_{max}$$

$$C_i \text{ (per } R_{off} \leq A_{soglia}) = X * R_{off} / A_{soglia}$$

$$C_i \text{ (per } R_{off} > A_{soglia}) = X + (1,00 - X) * [(R_{off} - A_{soglia}) / (R_{max_{off}} - A_{soglia})]$$

Dove:

P_i = Punteggio assegnato al concorrente i -esimo

P_{max} = Punteggio economico massimo

C_i = Coefficiente attribuito al concorrente i -esimo

R_{off} = Sconto percentuale offerto del concorrente i -esimo

A_{soglia} = media aritmetica degli sconti percentuali dei concorrenti

$X = 0,85$

$R_{max_{off}}$ = Sconto percentuale massimo offerto

12 DOCUMENTAZIONE DI GARA

12.1 ELENCO DEI DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara è costituita da:

- I. Bando di Gara.
- II. Disciplinare di Gara.
- III. Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU PlaCe-VdA).
- IV. Allegato 1a - Domanda di partecipazione.
- V. Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo.
- VI. Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale.
- VII. Allegato 4 - Schema offerta economica (DA COMPILARE SU PlaCe-VdA).
- VIII. Capitolato Speciale d'appalto.
- IX. Allegato 1-bis (Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura dei beni nei centri costituiti da singole unità abitative).
- X. Allegato 1-ter (Struttura dell'offerta).
- XI. Tabella dotazione personale.





- XII. Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza.
- XIII. Schema di accordo quadro.
- XIV. Schema di contratto.
- XV. Eventuali chiarimenti.
- XVI. Regolamento generale "Sistema telematico PlaCe-VdA", disponibile all'indirizzo <https://cuc.invallee.it>.

La documentazione di gara è disponibile sul Sistema Telematico PlaCe-VdA all'indirizzo <https://place-vda.aflink.it> all'interno dello spazio riservato alla presente procedura di gara.

13 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti inviati mediante PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it> da inoltrare entro le **ore 23:59 del 25 agosto 2023**. Non verranno evase richieste di chiarimento pervenute in modalità diversa da quella esplicitata.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74, comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, tramite PlaCe-VdA e con la pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <https://place-vda.aflink.it>, nella sezione "Bandi aperti" dedicata alla presente procedura.

16 di 53

14 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione a PlaCe-VdA, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto all'articolo 13 – "*Chiarimenti*" del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra la CUC e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante PlaCe-VdA all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere del concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla CUC; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.





In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

15 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

15.1 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a**





mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;**
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).**

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) del Codice ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

La CUC escluderà l'operatore economico che si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.





Il concorrente che dichiara di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente stesso, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile, dovrà allegare una dichiarazione utile a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta.

15.2 CRITERI DI SELEZIONE PER L'AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

Per la partecipazione alla presente gara il concorrente, a pena di esclusione, deve possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale

Il concorrente deve attestare di non essere soggetto ai motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice tramite la compilazione del DGUE firmato digitalmente dal referente aziendale munito di potere di rappresentanza.

b) Requisiti di idoneità professionale

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del Codice:

- **Per le imprese: iscrizione** nel Registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- **Per le cooperative: iscrizione** all'Albo nazionale delle società cooperative per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- **Per le cooperative sociali ex l. 381/1991 e i relativi consorzi: iscrizione** all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara
- **Per le associazioni/organizzazioni di volontariato: iscrizione** in uno degli Albi previsti dalla legge unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- **Per gli enti e le associazioni di promozione sociale: iscrizione** in uno degli registri previsti dalla l. 383/2000 unitamente alla previsione, nello Statuto e/o nell'atto costitutivo, della possibilità di svolgere le attività oggetto della presente procedura di gara.
- **Per gli altri soggetti senza scopo di lucro:** compatibilità della forma giuridica e dello scopo sociale riportati nello statuto e/o nell'atto costitutivo con le attività oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in un altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'articolo 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.





In caso di partecipazione all'appalto in forma plurima ogni operatore componente il Raggruppamento dovrà attestare l'iscrizione per le attività oggetto dell'appalto che effettivamente andrà a realizzare.

c) Requisiti di capacità economica e finanziaria

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. b) del Codice:

- Attestare il possesso, di una copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi in relazione alle attività svolte dall'operatore economico, nonché verso i dipendenti, ove l'operatore economico ne abbia, per un massimale non inferiore al 30% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die (art. 2), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell'accordo quadro.
- Dichiarazione da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. di almeno due istituti bancari o intermediari finanziari.

NB: Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

d) Requisiti di capacità tecniche e professionali

Il concorrente deve attestare, ai sensi dell'art. 83, comma 1, lett. c) del Codice:

- I. Attestare la realizzazione negli ultimi tre esercizi finanziari, antecedenti la pubblicazione del presente Disciplinare, di servizi analoghi all'oggetto del presente appalto di valore almeno pari al 30% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base di gara pro capite pro die (Euro 28,50), moltiplicato per il numero dei posti offerti, per la durata dell'accordo quadro (730 giorni) con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati dei servizi stessi.

In caso di partecipazione di soggetti in forma plurisoggettiva, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria ai sensi dell'art. 83, comma 8 del Codice.





15.3 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta deve essere corredata, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., da un documento attestante la costituzione di una garanzia provvisoria, a favore dell'Ente Committente (Regione Autonoma Valle d'Aosta), di un importo pari al 2% del valore del servizio, ossia di **Euro 143.100,00** (centoquarantatremilacenti/00), derivante dal prezzo massimo pro capite pro die a base di gara (Euro 28,50) moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell'accordo quadro.

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve contenere l'impegno del garante a rinnovarla nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della CUC nel corso della procedura.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del periodo precedente, anche nei confronti delle micro imprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o





un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefici di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia potrà essere escussa, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- In caso di falsa dichiarazione nella documentazione presentata in sede di offerta, ovvero qualora non venga comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di adeguata capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale dichiarati sia da parte del concorrente che dell'eventuale ausiliaria;
- In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'Operatore Economico Aggiudicatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. 159/2011.

La garanzia è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto.

La CUC, in caso di ricezione dell'originale della cauzione provvisoria, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del Codice, qualora il concorrente risultasse affidatario.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

15.4 MEZZI DI PROVA

Ai sensi dell'art. 86 del Codice, la CUC accetta i seguenti documenti come prova sufficiente della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80:

- per quanto riguarda i commi 1, 2 e 3 di detto articolo, il certificato del casellario giudiziario o in sua mancanza, un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità





giudiziaria o amministrativa dello Stato membro o del Paese d'origine o di provenienza da cui risulta il soddisfacimento dei requisiti previsti;

- per quanto riguarda il comma 4 di detto articolo, tramite apposita certificazione rilasciata dalla amministrazione fiscale competente e, con riferimento ai contributi previdenziali e assistenziali, tramite il Documento Unico della Regolarità Contributiva rilasciato dagli Istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente ovvero tramite analoga certificazione rilasciata dalle autorità competenti di altri Stati.

Tali documenti **non sono obbligatori** al fine di partecipare alla procedura di gara, ma costituiscono la prova della non applicabilità all'operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.

15.5 AVVALIMENTO

L'avvalimento è consentito secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del Codice.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

15.6 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto è consentito alle condizioni previste dall'art. 105 del Codice e alla Sentenza della Corte di Giustizia dell'UE, quinta sezione 26/09/2019, causa c-63/18.





Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti e la percentuale del servizio/fornitura che intende subappaltare in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

15.7 CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Ai sensi dell'art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005 la presentazione dell'offerta di gara, da parte dell'operatore economico partecipante, è subordinata, quale condizione di ammissibilità per la partecipazione alla procedura di gara, a pena di esclusione, al versamento del contributo a favore dell'A.N.A.C., previsto dalla citata legge. Il versamento delle contribuzioni va effettuato secondo le modalità indicate sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (www.anticorruzione.it – Servizi Online – Servizio Riscossione Contributi – Delibera numero 1377 del 21 dicembre 2016).

In caso di RTI formalmente costituito ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla Capogruppo.

In caso di Consorzio formalmente costituito, ovvero costituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dal Consorzio o dalla futura consorziata mandataria.

In caso di GEIE formalmente istituito o istituendo il pagamento è unico e deve essere effettuato dalla mandataria.

Il versamento da effettuare per la partecipazione alla presente gara è pari a:

LOTTO	CIG	IMPORTO CONTRIBUTO ANAC
Unico		Euro 220,00

La mancata presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento può essere sanata ai sensi dell'articolo 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara ai sensi dell'articolo 1, comma 67 della legge 266/05.

16 TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono:

- > cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice;
- > divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001, n. 165.





La CUC esclude i candidati o i concorrenti, a norma dell'art. 80 del Codice, in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice, dalle Direttive Comunitarie e da altre disposizioni di legge vigenti e dalla lex specialis di gara.

Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda di partecipazione possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, la CUC assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di decorrenza dei termini di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Ai fini della sanatoria la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della CUC invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

17 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su PlaCe-VdA entro e non oltre il termine perentorio di cui all'art. 10 – “*Calendario di gara*” del presente disciplinare di gara.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.





Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti su PlaCe-VdA più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante PlaCe-VdA è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della CUC ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta su PlaCe-VdA e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la CUC da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema Telematico PlaCe-VdA.

La CUC si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema Telematico PlaCe-VdA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE e la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), devono essere redatte sui modelli predisposti dalla CUC e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://place-vda.aflink.it> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché su PlaCe-VdA.





La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua francese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.).

Le offerte tardive saranno escluse in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 6 (sei) mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la CUC potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della CUC sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

18 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagna ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:





- > il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- > l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- > la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- > la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- > la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la CUC assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

28 di 53

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la CUC può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la CUC procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della CUC invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

19 CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

La busta "Documentazione Amministrativa" contiene il DGUE (anche di eventuali ausiliarie), la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative nonché la documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione. Tale documentazione dovrà essere inserita su PlaCe-VdA secondo le modalità indicate nei manuali per l'utilizzo della piattaforma disponibili sul sito <https://cuc.invallee.it>.

19.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello **Allegato 1a - Domanda di partecipazione**, e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni.





Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, **la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.**

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega su PlaCe-VdA anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi





dell'atto notarile oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La CUC si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

19.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, compilando il modello presente su PlaCe-VdA, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente su PlaCe-VdA, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega su PlaCe-VdA:

- I. DGUE, redatto compilando il modello presente su PlaCe-VdA, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- II. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la CUC, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- III. dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- IV. originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D





Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del Contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 15.2 lett. a) – “*Criteri di selezione per l'ammissibilità alla gara*” del presente disciplinare.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione di cui all'art. 15.2 “*Criteri di selezione per l'ammissibilità alla gara*” barrando direttamente la sezione «a» e compilando quanto segue:

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art. all'art. 15.2 lett. b) del presente disciplinare;

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui all'art. all'art. 15.2 lett. c) del presente disciplinare;

la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui all'art. all'art. 15.2 lett. d) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

19.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

19.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello Allegato 1a – Domanda di partecipazione, con le quali:

- I.** dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;





- II. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- III. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
- IV. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- V. accetta, ai sensi dell'art. 100, comma 2 del Codice, i requisiti particolari per l'esecuzione del contratto nell'ipotesi in cui risulti aggiudicatario;

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia

- VI. si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla CUC la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- VII. indica i seguenti dati: domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
- VIII. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CUC a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la CUC a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 19.3.4, "*Segreti tecnici e commerciali*", del presente disciplinare;
- IX. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

19.3.2 Documentazione a corredo





Il concorrente, oltre al DGUE, all'Allegato 1a – Domanda di partecipazione, all'allegato 1b – PASSoe, allega su PlaCe-VdA i seguenti documenti:

- > Allegato 1-bis (Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza e alla fornitura dei beni nei centri costituiti da singole unità abitative).
- > Allegato 1-ter (Struttura dell'offerta).
- > Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- > **Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice:** copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- > Copia scannerizzata della ricevuta di pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
- > Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice: documentazione richiesta dall'articolo 15.5 – “Avvalimento” del presente disciplinare;
- > Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo da 16,00 Euro, utilizzando l'Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo;
- > Eventuale procura, secondo quanto previsto all'articolo 19.1 – “Domanda di partecipazione” del presente disciplinare;

19.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

33 di 53

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 19.1 – “Domanda di partecipazione”.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti





- dichiarazione attestante:
 - o l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - o dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:





- in caso di RTI costituito: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - o a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - o l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - o le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente articolo 19.3.3 – *“Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati”* potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

19.3.4 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti l'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.





A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

Il concorrente deve quindi allegare su PlaCe-VdA una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata “*Segreti tecnici e commerciali*”, nella sezione “Offerta tecnica”, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell’offerta sono da segretare;
- fornisca un “principio di prova” atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La CUC si riserva comunque di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati.

La CUC di riserva di imporre ai concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la CUC non effettuerà ulteriori informative e procederà, su richiesta scritta del concorrente entro 15 (quindici) giorni a comunicare quanto previsto dall’art. 76, comma 2, del Codice (fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo).

19.3.5 Dichiarazione integrativa per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all’articolo 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Il concorrente dichiara, inoltre, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

20 CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA TECNICA”

La busta “Offerta tecnica” contiene, **a pena di esclusione**:

- > un progetto tecnico dei servizi offerti, che dovrà svilupparsi e seguire pedissequamente l’ordine dei criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al precedente art. 11.1. – “*Valutazione tecnica*” del presente disciplinare di gara.





L'offerta tecnica, da redigere utilizzando preferibilmente il modello Allegato F (Offerta tecnica), deve illustrare la proposta tecnico-organizzativa del servizio, garantendo l'esatta corrispondenza con gli elementi di valutazione contenuti nell'Allegato 1 ter (Struttura dell'offerta) del Capitolato d'appalto e articolati nei seguenti punti:

1. QUALITA' DEL SERVIZIO
1.1 Organizzazione del servizio
1.2 Efficientamento del servizio
2. PROPOSTE MIGLIORATIVE

Alla proposta tecnica-organizzativa del servizio il concorrente allega la documentazione prevista (es: certificazioni linguistiche del personale; protocolli/accordi con ASL; intese/accordi con Enti Locali, etc).

La documentazione deve essere allegata su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo del Sistema Telematico PlaCe-VdA accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 19.1- "Domanda di partecipazione".

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta l'esclusione dalla gara.

La documentazione tecnica deve essere priva, a pena di esclusione, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica.

21 CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

La busta "Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica ed è predisposta su PlaCe-VdA secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo del Sistema Telematico PlaCe-VdA accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

L'offerta economica deve essere compilata su PlaCe-VdA come da fac-simile Allegato 4- "Schema di offerta economica".

L'offerta economica deve inoltre contenere:

- a) la **stima dei costi aziendali** relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice.





Detti costi relativi alla sicurezza connessi con l'attività d'impresa dovranno risultare congrui rispetto all'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto.

- b) la **stima dei costi della manodopera**, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice. All'offerta economica deve inoltre essere allegato un documento che illustri le modalità con le quali è stato calcolato il costo della manodopera. In relazione ai "costi medi orari del lavoro per il personale dipendente", il concorrente deve confermare che intende applicare al proprio personale il costo medio orario di cui alle tabelle come determinate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che deve allegare. In caso di costi medi orari inferiori alle stesse tabelle, devono essere fornite opportune giustificazioni a corredo della scelta adottata. Il documento contenente i giustificativi relativi alla stima dei costi della manodopera dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su PlaCe-VdA "*Giustificativi costi manodopera*".
- c) Per una più rapida valutazione della congruità dell'offerta presentata si chiede ai concorrenti di anticipare i giustificativi relativi alle verifiche di anomalia dell'offerta di cui all'articolo 25 - "*Verifica di anomalia delle offerte*". Il documento contenente i giustificativi richiesti dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su PlaCe-VdA "*Giustificativi offerta economica*" e non è pena di esclusione.
- d) Ai fini del rispetto della clausola sociale, il concorrente allega all'offerta economica un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale. Il documento contenente il progetto dovrà essere collocato nell'apposito campo creato su PlaCe-VdA "*Progetto di assorbimento*".

L'offerta economica è sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'art. 19.1- "*Domanda di partecipazione*".

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

22 SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute virtuali saranno effettuate attraverso PlaCe-VdA e ad esse potrà partecipare ogni concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nei manuali per l'utilizzo del Sistema Telematico PlaCe-VdA, accessibili dal sito <https://cuc.invallee.it>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il giorno **5 settembre 2023 alle ore 09:30'**.





La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta per i concorrenti che intendono partecipare.

La CUC si riserva la possibilità di svolgere la seduta pubblica anche mediante un collegamento in videoconferenza, con le modalità che saranno successivamente comunicate a tutti gli interessati e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati sul Sistema Telematico PlaCe-VdA <https://place-vda.aflink.it>, nella sezione dedicata alla presente procedura.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante PlaCe-VdA.

Il Seggio di gara procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la ricezione delle offerte collocate su PlaCe-VdA.

Successivamente il Seggio di gara procederà a:

- > Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- > Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- > Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente articolo 18- "*Soccorso istruttorio*";
- > Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- > Comunicare le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la CUC si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

23 NOMINA DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE

Una Commissione giudicatrice prevista dall'art. 77 del Codice sarà nominata dalla CUC, secondo le modalità di cui al Regolamento approvato con determinazione n. 5063 del 18 maggio 2017, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, con il compito di effettuare la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico e, se richiesto, di fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte.

La Commissione sarà composta da 3 membri e dovrà assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all'oggetto della gara, avendo a riferimento l'ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza lavorativa, di cui uno con funzioni di presidente.





I componenti della commissione non devono aver svolto, né possono svolgere, alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto da affidare e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 77, comma 4 del Codice. Per l'accettazione dell'incarico e per il conseguente perfezionamento della nomina i componenti non devono trovarsi in una delle condizioni previste dall'art. 77, commi 5 e 6, del Codice.

La CUC pubblica nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti.

24 APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Seggio di gara, in seduta pubblica, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente art. 11.1 – "*Valutazione tecnica*" del presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche, darà atto delle eventuali esclusioni dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte all'art. 11 – "*Criterio di aggiudicazione*" del presente disciplinare.

La commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul prezzo.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al successivo art. 26 – "*Aggiudicazione e stipula del Contratto*".

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione/seggio di gara provvede a comunicare, tempestivamente al Responsabile della procedura di gara che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, a comunicare i casi di esclusione da disporre per:





- > mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- > presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- > presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

25 VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della CUC procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, se necessario con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 26 - "*Aggiudicazione e stipula del Contratto*".

26 AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra il seggio di gara, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Contratto, la CUC si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.





La CUC si riserva la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché valida e, in ogni caso, ritenuta adeguata alle proprie esigenze.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, sull'offerente cui la CUC ha deciso di aggiudicare la procedura di gara.

Prima dell'aggiudicazione, la CUC, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare la procedura di gara di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la CUC prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

La CUC, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, aggiudica la procedura di gara.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

È compito dell'aggiudicatario – **e condizione essenziale per l'efficacia dell'aggiudicazione** – dimostrare di avere il possesso o comunque la disponibilità (a seguito di contratto o dichiarazione di volontà alla cessione da parte del proprietario), per tutta la durata dell'appalto, di una struttura rispondente ai requisiti sopra descritti. Nei termini fissati dalla stazione appaltante, l'operatore economico dovrà fornire la documentazione comprovante tale requisito, pena la revoca dell'aggiudicazione.

42 di 53

In caso di esito negativo delle verifiche, la CUC procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La CUC aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la procedura di gara non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la procedura di gara verrà aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-bis, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del Contratto.

La CUC, in caso di ricezione dell'originale della cauzione provvisoria, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo





della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

All'atto della stipulazione del Contratto, l'aggiudicatario deve presentare, all'Ente Committente, la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta nel termine fissato è condizione essenziale per la stipula del Contratto. Nei casi di cui all'art. 110, comma 1 del Codice l'Ente Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate all'Ente Committente entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei vari lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a circa Euro 2.200,00 IVA Inclusa.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del Contratto.

L'affidatario, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività, deve depositare presso l'Ente Committente il contratto di subappalto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione, nonché una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita apposita clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Sono altresì comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

È inoltre fatto obbligo di acquisire una nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui all'art. 105, comma 7, del Codice.

27 STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La stipula dell'accordo quadro è subordinata all'esito positivo delle verifiche antimafia (d.lgs.





159/2011) disposte sugli aggiudicatari. Qualora la stazione appaltante proceda ai sensi dell'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011, recederà dall'accordo e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verificano le circostanze di cui all'art. 92, commi 3 e 4 del citato decreto.

L'aggiudicatario deposita prima della sottoscrizione dell'accordo quadro la garanzia definitiva, di cui al precedente art. 23.2.1, da calcolare sull'effettivo importo dell'accordo col medesimo stipulato, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Contestualmente, la garanzia provvisoria è svincolata, automaticamente, ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice.

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

L'accordo è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, sulla base dello schema di cui all'Allegato G. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali e gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle connesse ad eventuale registrazione dell'accordo.

Durante il periodo di validità dell'accordo quadro, l'esecuzione del servizio da parte dell'aggiudicatario avverrà solo a seguito di richiesta da parte della Prefettura che potrà procedere all'affidamento del singolo servizio, previa sottoscrizione di apposito contratto d'appalto.

28 INDICAZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO, LA STIPULA E L'ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

La Struttura Affari di Prefettura procederà all'affidamento dei singoli contratti secondo l'ordine della graduatoria e per il numero di posti di accoglienza ritenuti necessari.

La Struttura Affari di Prefettura, nei limiti strettamente necessari, si riserva di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per contemperare esigenze di ordine e sicurezza; equa distribuzione dei posti sul territorio provinciale; diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza; esigenze di unità dei nuclei familiari.

I parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti.

Prima della stipula del contratto d'appalto la Struttura Affari di Prefettura procede a:

- a) richiedere la presentazione delle dichiarazioni sostitutive - ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - dei titolari/proprietari degli immobili, nonché dei soggetti facenti parte dell'assetto proprietario degli stessi, con le quali ciascuno dei predetti soggetti attesta che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, co. 4, del medesimo decreto. Tali dichiarazioni devono riportare i dati identificativi e luogo di residenza dei dichiaranti, nonché i dati identificativi dei familiari conviventi di maggiore età ai fini delle successive verifiche;
- b) richiedere la documentazione necessaria al fine di dimostrare che gli immobili presso i quali sarà espletato il servizio siano agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica





ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica. In particolare l'aggiudicatario dovrà produrre:

- le certificazioni di agibilità e conformità urbanistica rilasciate dal comune di riferimento;
 - il certificato di prevenzione incendi;
 - le attestazioni asseverate da tecnico abilitato comprovanti la conformità degli impianti al servizio dell'immobile (impianto termico, elettrico, gas, elevatore, etc..) alle prescrizioni di legge;
- c) acquisire il parere degli enti locali nel cui territorio sono situati gli immobili da adibire a strutture di accoglienza, come prescritto all'art. 11, comma 2, D.lgs 18 agosto 2015, n. 142.

La Struttura Affari di Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili in cui saranno svolti i servizi. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in mancanza di sostituzione, non procederà alla stipula del contratto d'appalto.

29 STIPULA ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI D'APPALTO

I singoli contratti di appalto sono stipulati in modalità elettronica mediante scrittura privata sulla base dello schema di cui all'Allegato H. Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle connesse a eventuale registrazione del contratto.

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'appaltatore:

- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto presenta copia conforme della copertura assicurativa in corso di validità, ove non già in possesso dell'Amministrazione;
- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, comunica il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari, così come richiesto dall'art. 5 del Capitolato d'appalto;
- prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, deposita i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura (art. 105, comma 3, lett. c-bis del Codice);
- prima dell'inizio della prestazione, comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente (art. 105, comma 2, del Codice).

30 SOSTITUZIONE DEGLI IMMOBILI

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte del contraente, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Struttura Affari di Prefettura delle circostanze che lo richiedono, il contraente, potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché, quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal





bando. La Struttura Affari di Prefettura valuterà, pertanto, a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Prefettura che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta.

Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

La Struttura Affari di Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio o di attivazione di un nuovo centro SAI, assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati.

31 TRASPARENZA

Ai sensi dell'art. 29 del Codice tutti gli atti relativi alla procedura oggetto del presente Disciplinare di gara, compresa la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, saranno pubblicati nella sezione "Dossier Trasparenza dell'Osservatorio" accedendo al sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta al seguente indirizzo <https://www.regione.vda.it>.

32 ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

32.1 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL FINE DELLA AGGIUDICAZIONE

L'Aggiudicatario della gara in oggetto dovrà presentare in originale i seguenti documenti:

- I.** La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore al rilascio della garanzia definitiva in caso di aggiudicazione.
- II.** L'atto di costituzione RTI / GEIE / Consorzio (se del caso).
- III.** Lo scontrino rilasciato dal punto vendita "Lottomatica" relativo al pagamento del contributo di partecipazione alla gara, qualora il versamento a favore dell'ANAC sia stato effettuato in contanti.
- IV.** Il contratto di avalimento (se del caso).

Tali documenti dovranno essere identici a quelli forniti in fase di gara tramite scansione e dovranno essere consegnati al seguente indirizzo:

IN.VA. S.p.A. - Centrale Unica di Committenza Regionale

Loc. L'Île-Blonde, 5

11020 Brissogne (AO)





32.2 GARANZIA DEFINITIVA

L'Operatore Economico Aggiudicatario, al fine della stipula del contratto, deve presentare il deposito cauzionale definitivo.

L'esecutore del contratto è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del Codice, a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell'importo contrattuale intestata all'Ente Committente. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all'art. 15.3 – "*Garanzia Provvisoria*" del presente Disciplinare da parte dell'Ente Committente che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dell'esecuzione del contratto sino al sessantesimo giorno successivo al termine dell'esecuzione del contratto.

33 CLAUSOLA SOCIALE

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente come previsto dall'articolo 50





del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

34 ACCESSO AGLI ATTI

Salvo quanto espressamente previsto nell'articolo 53 del Codice, il diritto di accesso agli atti della presente procedura di affidamento da parte dei concorrenti e degli altri operatori economici che ne motivano l'interesse è disciplinato dalla legge n. 241/1990 e s.m.i.

35 CLAUSOLA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" l'Operatore Economico Aggiudicatario, pena la nullità assoluta del contratto, assume, per sé e per i subcontraenti o subappaltatori, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta legge. Il contratto si intende automaticamente risolto in tutti i casi in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A.

36 VALUTAZIONE RISCHI DA INTERFERENZA NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Non sono rilevabili rischi da interferenze per i quali sia necessario adottare le relative misure di sicurezza. Pertanto i costi sicurezza dovuti ad interferenze di attività tra Ente Committente ed Aggiudicatario sono valutabili in Euro 0,00 (zero/00).]

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

48 di 53

37 PRESENTAZIONE DI RICORSO, INFORMAZIONI PRECISE SUI TERMINI DI PRESENTAZIONE DI RICORSO

Gli atti delle procedure di affidamento sono impugnabili unicamente mediante ricorso al tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'art. 120 del codice del processo amministrativo. A norma del citato articolo il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale è di 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione.

38 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), IN.VA. S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

38.1 FINALITÀ DEL TRATTAMENTO

Con riferimento alle attività svolte da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato, si segnala che:





- i dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica della sussistenza delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica, nonché per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da IN.VA. S.p.A. e, se necessario, trasmessi ai fini della stipula del contratto all'Ente Convenzionato, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto medesimo e per il monitoraggio statistico delle attività svolte e per l'eventuale tutela in giudizio;
- i dati forniti dai concorrenti vengono acquisiti da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato potranno essere trattati anche per fini statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

38.2 BASE GIURIDICA E NATURA DEL CONFERIMENTO

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti a IN.VA. S.p.A potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla procedura o la sua esclusione da questa o la decadenza dell'aggiudicazione o ancora l'impossibilità di stipulare il contratto.

I dati personali saranno trattati da IN.VA. S.p.A. ai fini dell'espletamento delle procedure di gara e pertanto la base giuridica al trattamento dei suoi dati personali è data dall'art. 6, co.1, lett. b), c) ed e) del Regolamento UE 2016/679, poiché i dati vengono trattati nell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato, per adempiere a obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento e per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui il medesimo è investito.

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto);
- dati relativi a condanne penali e a reati (cd. "giudiziari") di cui all'art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" (cd. "sensibili") di cui all'art. 9 Regolamento Ue e a titolo esemplificativo e non esaustivo, potrebbe rendersi necessario il trattamento di dati personali presenti nella documentazione inerenti a: • DURC (acquisendo parte dei dati da Inps, Inail, Cassa Edile e Casse Previdenza); • Visure camerali; • Certificato di Casellari Giudiziale generale, penale o civile, Certificato dell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato; • Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, Certificato ex art. 25 DPR 313/2012 (acquisiti dal Tribunale); • Accertamenti sulla situazione societaria e





personale delle controparti, Casellario ANAC, CER, Banca Dati Appalti, AVcpass (ANAC); • Banca Dati Operatori Economici (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); • Comunicazioni ed Informative Antimafia (Prefettura); • Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, BDA (MISE); • verifica regolarità fiscale (Agenzia delle entrate ed Equitalia per il pregresso); • Impiego di lavoratori disabili; • iscrizione al Me.Va. e/o Albo fornitori; • S.O.A.; • Accertamento veridicità Curricula di lavoro attraverso Centri per l'Impiego, INPS, Università.

Nel caso di acquisti o appalti sopra soglia (e in alcuni casi anche sotto soglia) si ricorda che è necessario altresì acquisire i dati inerenti: • Offerta economica, anche ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia, in sede di apertura del fascicolo di gara (svolta per la valutazione dell'offerta); • Certificazioni antimafia (acquisita presso la Prefettura/Questura).

Tali verifiche potrebbero essere svolte anche per i casi di avalimento e/o subappalto e/o RTI e/o reti di imprese.

38.3 MODALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati verrà effettuato da IN.VA. S.p.A. e dall'Ente Convenzionato in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto di adeguate misure di sicurezza, conformemente al Regolamento UE.

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

38.4 AMBITO DI COMUNICAZIONE E DI DIFFUSIONE DEI DATI

I dati saranno trattati dal personale di IN.VA. S.p.A. che cura il procedimento di gara e dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente limitatamente alle informazioni necessarie per lo svolgimento delle mansioni lavorative di ciascuno nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini statistici.

Inoltre, i dati potranno inoltre essere comunicati e trattati da:

- personale dell'Ente Convenzionato ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a IN.VA. S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per fini statistici;
- eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni giudicatrici e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- soggetti pubblici ai quali la comunicazione sia normativamente prevista;





- altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della L. 241/90;
- A.N.A.C., in osservanza a quanto previsto dalla Det. AVCP n. 1 del 10/01/2008;
- legali incaricati in sede contenziosa e/o pre-contenziosa

Il concorrente è consapevole che i dati forniti a IN.VA. S.p.A. saranno comunicati all'Ente Convenzionato per le finalità relative alla sottoscrizione, esecuzione e gestione del contratto e per i relativi adempimenti di legge. I dati personali potranno, inoltre, essere comunicati a soggetti terzi che collaborano con IN.VA. S.p.A. per la gestione e cura delle attività connesse al procedimento di gara, quale in particolare "TeamSystem S.p.A.", con sede in Via Sandro Pertini, 88, 61122 Pesaro – C.F. e P.I.V.A. 01035310414, azienda nominata sub-responsabile del trattamento. L'elenco aggiornato dei Responsabili del trattamento potrà essere richiesto al Titolare del Trattamento.

In esecuzione agli obblighi ex lege in materia di trasparenza amministrativa (art. 1, c. 16°, lett. b, e co. 32° L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2013; nonché art. 29 del Codice), il concorrente aggiudicatario prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, con le modalità previste dalla legge e tramite i siti internet <http://place-vda.aflink.it> e <https://www.regione.vda.it> ivi compresi il nominativo del concorrente aggiudicatario della procedura e il prezzo di aggiudicazione della stessa.

38.5 TRASFERIMENTO DEI DATI

I dati raccolti e elaborati non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio comunitario.

Qualora ciò si rendesse necessario il titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati al di fuori dell'UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili in paesi il cui livello di protezione offerto sia adeguato, previa decisione di adeguatezza da parte della Commissione Europea (ovvero accordi particolari) o sulla base della stipula di clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea medesima.

38.6 PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Informiamo che i dati verranno conservati per il periodo di tempo necessario all'espletamento degli adempimenti correlati alle procedure di gara e imposto dalle normative vigenti applicabili in materia. I dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini statistici nel rispetto della normativa vigente.

38.7 DIRITTI DELL'INTERESSATO

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente a IN.VA. S.p.A. e tramite essa all'Ente Convenzionato.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE e, in particolare, ha il diritto: i) di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del





trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) diritto di ottenere: a) l'aggiornamento ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato; iv) ove applicabili ha altresì i diritti di cui agli art 16-21 del Reg. UE (diritto di rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione del trattamento diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione).

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'Autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo o ricorso.

38.8 TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Titolare del trattamento è l'Ente Convenzionato. L'interessato potrà in qualsiasi momento per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Reg. UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti rivolgendosi al DPO (Data Protection Officer) dell'Ente Convenzionato, indicato nel sito internet di quest'ultimo.





Disciplinare di Gara per Servizi e Forniture

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro biennale per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative | Regione Autonoma Valle d'Aosta

CIG Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.

39 ALLEGATI

Sono parte integrante del presente disciplinare di gara i seguenti documenti:

- > Allegato 1 - DGUE (operatore economico - DA COMPILARE SU PlaCe-VdA)
- > Allegato 1a - Domanda di partecipazione
- > Allegato 2 - Modulo per attestazione pagamento imposta di bollo
- > Allegato 3 - Schema dichiarazioni concordato preventivo con continuità aziendale
- > Allegato 4 - Schema offerta economica (DA COMPILARE SU PlaCe-VdA)





CAPITOLATO DI APPALTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA
Centri costituiti da singole unità abitative

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di prima accoglienza di cui all'art 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, costituiti da singole unità abitative ubicate sul territorio della regione Valle d'Aosta, come meglio specificato dal successivo articolo 9.
2. I servizi oggetto del presente Capitolato sono regolati da apposito disciplinare di gara e sono prestati secondo le specifiche tecniche, nel seguito richiamate, in relazione alla specifica tipologia e dimensione dei centri costituiti da singole unità abitative. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo, avente capacità ricettiva non superiore a 25 posti, che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera B), punto 5, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4), da parte del migrante. L'erogazione dei rimanenti servizi è assicurata in modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all'*Allegato A (Tabella dotazione personale)* è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì al numero dei posti complessivamente destinati all'accoglienza, a condizione che le singole unità abitative siano collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui, la cui distanza consenta un tempo di percorrenza di norma non superiore a 30 minuti, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*). La capacità ricettiva complessiva della rete non deve essere superiore a 50 posti.
3. Nel prosieguo del presente capitolato l'aggiudicatario è definito ente gestore.
4. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.

ART. 2

EROGAZIONE DI SERVIZI E FORNITURA DI BENI

1. L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute negli allegati al presente Capitolato che ne costituiscono parte integrante:

A) Servizio di gestione amministrativa

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino (*badge*) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del *badge* ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dalla S.O. Affari di Prefettura, da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Struttura Affari di Prefettura stessa;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Struttura Affari di Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Struttura Affari di Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Struttura Affari di Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, nonché all'eventuale assistenza con la Commissione territoriale da remoto;
6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
7. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore e di quelli affidati alla Struttura Affari di Prefettura;
8. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
9. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;

10. il controllo degli importi fatturati in bolletta riferiti alle utenze intestate all'Amministrazione e la trasmissione delle relative fatture alla Struttura Affari Prefettura per la liquidazione con l'attestazione che i consumi si riferiscono all'attività del centro;
11. i servizi di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1, ove previsto nel bando di gara. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore a € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) Servizio di assistenza generica alla persona

Il servizio comprende:

1. il servizio di **mediazione linguistico-culturale**. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. il servizio di **assistenza sociale**. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
3. il servizio di **distribuzione, conservazione e controllo dei pasti**. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene). Nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1);
4. il servizio di **lavanderia**. Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione dei tempi e delle necessità di permanenza di ciascuno e, comunque, almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri. Per i centri costituiti da singole unità abitative, il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1) per il lavaggio degli indumenti a cura dei migranti ospiti.



5. il servizio di **trasporto**. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) Servizio di assistenza sanitaria e spese mediche

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*).
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, la somministrazione di farmaci e altre spese mediche (es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN), gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche ed all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) Fornitura, trasporto e consegna di beni

1. Il servizio comprende la fornitura, il trasporto e la consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche (*Allegato 1*):
 - effetti lettercci;
 - prodotti per l'igiene personale;
 - kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio della stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
 - *pocket money*;
 - materiale didattico, nonché materiale scolastico e ludico per i minori.

ART. 3

PREPARAZIONE E FORNITURA DI PASTI

1. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*).
2. Le derrate sono distribuite in via esclusiva dall'ente gestore.
3. La Struttura Affari di Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.



ART. 4

1. **SERVIZIO DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE** Per i servizi di pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni e raccolta dei rifiuti ordinari nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata, l'ente gestore provvede alla fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1) per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi **a cura dei migranti ospiti**. E' obbligo dell'ente gestore fornire agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle attività predette, vigilando sulla adeguata attuazione delle stesse, come prescritto nel citato Allegato 1.
2. Sono espletati **a cura dell'ente gestore** i servizi di
 - pulizia e disinfezione degli uffici;
 - disinfezione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici;
 - smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Struttura Affari di Prefettura e gli enti locali;
 - gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - cura delle aree verdi.

ART. 5

PERSONALE

1. Gli aggiudicatari, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegnano a comunicare prima della stipula del contratto il piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, gli aggiudicatari, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel disciplinare di gara, si impegnano ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.



4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti; a tal fine la dotazione minima di personale da destinare ai vari servizi ed il relativo tempo d'impiego sono indicati nella tabella di cui all'*Allegato A (Tabella dotazione personale)*.
Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.
5. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'aggiudicatario è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella di cui all'*Allegato A*.
6. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Struttura Affari di Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Struttura Affari di Prefettura.
7. Gli aggiudicatari riconoscono alla Struttura Affari di Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso gli aggiudicatari si obbligano a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Struttura Affari di Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

ART. 6

DIRETTORE DEL CENTRO

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Struttura Affari di Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Struttura Affari di Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Struttura Affari di Prefettura;
 - ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;



- a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
- ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Struttura Affari di Prefettura;
- a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati nei centri, degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e d) a cura dei migranti stessi, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti e attrezzature di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1).

ART. 7

MEDICO RESPONSABILE SANITARIO DEL CENTRO

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffuse, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

ART. 8

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Gli aggiudicatari sono obbligati ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. Gli aggiudicatari si obbligano, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. Gli aggiudicatari garantiscono, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E' a carico degli aggiudicatari l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.

5. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'Interno e l'Amministrazione regionale.

ART. 9

BENI IMMOBILI

1. Nelle strutture di cui al presente schema di Capitolato sono assicurati adeguati standard igienico sanitari e abitativi previsti dalle normative vigenti. Nelle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono altresì garantiti gli standard igienico-sanitari, abitativi e di sicurezza nonché idonee misure di prevenzione, controllo e vigilanza relativamente alla partecipazione o alla propaganda attiva a favore di organizzazioni terroristiche internazionali, anche in conformità ai criteri e le modalità stabiliti con il Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della salute, di cui all'art. 10, comma 1, del medesimo decreto legislativo.
2. L'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche tecniche (*Allegato 1*) e dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. Le unità abitative da adibire a centri di accoglienza, in osservanza della clausola di salvaguardia prevista dalla Direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016, potranno essere dislocate su tutto il territorio regionale con esclusione dei comuni ove sono attivi progetti SAI (ex. SIPROIMI), attualmente presenti nei Comuni di Aosta, Champorcher, Saint-Vincent, Saint-Rhémy-en-Bosses.
3. La Struttura Affari di Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica e geografica degli immobili. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Struttura Affari di Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Struttura Affari di Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Struttura Affari di Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in caso di mancata sostituzione, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 22.
4. La Struttura Affari di Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di

distribuzione dei migranti sul territorio o di attivazione di un nuovo centro SAI (ex.SIPROIMI), assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati. Nell'ipotesi in cui l'ente gestore non provveda alla sostituzione dell'immobile ritenuto inadeguato ai sensi del presente comma, la Struttura Affari di Prefettura procederà alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 con espunzione dei relativi posti di accoglienza dal totale assegnato al contraente.

5. In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Struttura Affari di Prefettura delle circostanze che lo richiedono, l'ente gestore potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti sopra indicati. La Struttura Affari di Prefettura valuterà a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente e l'idoneità dell'alternativa offerta.
6. Si precisa in ogni caso che per l'attivazione delle strutture di accoglienza si procederà all'acquisizione del parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, come prescritto dall'art. 11, comma 2, Dlgs 18 agosto 2015 n. 142 così come modificato dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132.

ART. 10

AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'appalto è aggiudicato a favore del soggetto che presenta l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, secondo i criteri di cui all'*Allegato 2 (Struttura dell'offerta)* che fa parte integrante del presente Capitolato, tenendo conto della stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza di cui all'*Allegato 4 (Stima costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza)*.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEL CONTRATTO DI APPALTO

1. L'importo massimo del contratto d'appalto è determinato dal prezzo pro-capite pro-die offerto moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni. A tale importo si aggiungono il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso, moltiplicato per il numero dei posti (considerando un turnover di 2 volte l'anno), l'importo del *pocket money* moltiplicato per il numero dei posti e per 365 giorni, nonché il rimborso del monte orario per il presidio medico di cui alle specifiche tecniche (*Allegato 1*).



2. L'aggiudicatario prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

ART. 12

GARANZIA DEFINITIVA

Gli aggiudicatari, ai fini della sottoscrizione dell'accordo quadro, sono tenuti a prestare le garanzie definitive previste dall'articolo 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sull'importo contrattuale.

ART. 13

EVENTUALI MODIFICHE DEI CONTRATTI E OBBLIGO DEL QUINTO

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Struttura Affari di Prefettura può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.
3. La Struttura Affari di Prefettura, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si riserva di richiedere all'Ente gestore una variazione delle prestazioni contrattuali nei limiti del 50% dell'importo del contratto nei termini di seguito indicati:
 - a) un aumento o una diminuzione dei posti e delle connesse prestazioni contrattuali in funzione dell'andamento dei flussi migratori. Di conseguenza l'Ente gestore, al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in Allegato A. Tali variazioni vengono effettuate agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto;
 - b) un aumento delle prestazioni sanitarie complementari, in funzione delle effettive condizioni di salute dei migranti presenti nel centro, in base alle quali possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto ai livelli minimi previsti nel capitolato e nelle relative specifiche tecniche. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate a parte rispetto al prezzo pro capite pro die, sulla base di specifica rendicontazione e secondo le tariffe previste dal CCNL.
 - c) un aumento delle unità di personale o un aumento di alcune prestazioni contrattuali rispetto ai livelli minimi previsti nel capitolato in funzione della necessità di tutelare la salute, la sicurezza dei migranti e del personale che opera presso i centri. Tali prestazioni ulteriori vengono rimborsate secondo quanto indicato in tabella A.



4. Il contratto può inoltre essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a) del Codice, nel seguente caso.

Revisione dei prezzi.

I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza tra l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato nel sito istituzionale ISTAT (c.d. FOI) relativo al mese della richiesta o dell'avvio del procedimento e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto, con riferimento alla regione Valle d'Aosta. La revisione dei prezzi può essere richiesta dall'operatore economico una sola volta nel corso dell'esecuzione del contratto.

Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalla stazione appaltante secondo le seguenti modalità di calcolo:

- sarà effettuata la revisione degli importi posti a base di gara, prendendo in considerazione le differenze percentuali rilevate nell'indice generale "Prezzi al consumo delle famiglie e operai impiegati" (FOI) pubblicato nel sito telematico istituzionale ISTAT nel periodo che va dal mese della richiesta o dell'avvio del procedimento d'ufficio a quello di sottoscrizione del contratto. Alla revisione si procederà solo nel caso in cui emerga una differenza percentuale, in aumento o in diminuzione, pari al 5 per cento;
- qualora tale differenza percentuale sia riscontrata, verranno calcolate, nello stesso periodo, le differenze percentuali per tutte le voci di costo per cui esiste una corrispondenza tra le pubblicazioni ISTAT e quelle degli importi posti a base di gara, con l'eccezione del costo medio riferito al "Personale"; per le voci contrattuali per cui non esiste un'esatta corrispondenza nei dati ISTAT verranno prese come riferimento categorie di servizi similari;
- verrà rideterminato il corrispettivo in misura pari alla parte eccedente una eventuale differenza percentuale, in aumento o in diminuzione, pari al 5 per cento.

La stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato, da notificare al gestore. La rideterminazione si applica dalla mensilità corrispondente alla data di sottoscrizione di apposito atto negoziale oppure, nel caso di procedimento d'ufficio, alla data del provvedimento, e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tali mensilità.

Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

5. La Struttura Affari di Prefettura può procedere a modificare il contratto anche nei seguenti casi:

- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nei limiti del 20% dell'importo del contratto;



- al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 2 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tali modifiche sono soggette alle comunicazioni di cui all'art. 106, comma 8 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

ART. 14

DURATA DELL'APPALTO E OPZIONI DI RINNOVO E PROROGA TECNICA

1. La durata dell'appalto è di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore a ulteriori 12 mesi.
2. In caso di rinnovo, la Struttura Affari di Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Struttura Affari di Prefettura comunicherà all'aggiudicatario la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. La durata del contratto di appalto potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

ART. 15

SOSPENSIONE DEGLI EFFETTI DEL CONTRATTO

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione agli aggiudicatari.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'aggiudicatario del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Struttura Affari di Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'aggiudicatario provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Struttura Affari di Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.



4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Struttura Affari di Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

ART. 16 **SUBAPPALTO**

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del decreto legislativo n. 50/2016.
2. L'aggiudicatario, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Struttura Affari di Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del decreto legislativo n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Struttura Affari di Prefettura revocherà l'autorizzazione.
4. L'aggiudicatario si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposta verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50/2016.
5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Struttura Affari di Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
6. L'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.
7. L'aggiudicatario rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Struttura Affari di Prefettura della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50/2016.
9. Il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione regionale sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'aggiudicatario e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione regionale da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

ART. 17

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO NELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente gestore e gli aggiudicatari dei servizi prestazionali si impegnano ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato, nei relativi allegati e nella offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4.
3. L'ente gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno e l'Amministrazione regionale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.
4. L'ente gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, è tenuto a pubblicare con cadenza semestrale nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione successivamente alle verifiche operate dalla Struttura Affari di Prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati saranno resi disponibili nel sito internet della stazione appaltante attraverso un link di collegamento al sito internet o portale digitale del soggetto gestore.
5. Si richiama, inoltre, l'osservanza degli obblighi informativi fissati dall'art. 1, commi 125 e 125-sexies, L. 4 agosto 2017 n. 124, così come modificata dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34.

ART. 18

IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è nominato dal Presidente della Regione nell'esercizio delle attribuzioni prefettizie ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del Responsabile unico del procedimento (RUP), impartisce all'ente gestore le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.
In particolare, il Direttore dell'esecuzione del contratto:
 - a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
 - b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
 - c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di

- prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
 - f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;
 - g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
 - h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
 - i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
 - j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.
2. Per i compiti e le funzioni del Direttore dell'esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

ART. 19

SISTEMA DEI CONTROLLI

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Struttura Affari di Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.



4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico-sanitarie e abitative;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'aggiudicatario al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

ART. 20

OBBLIGHI DI COLLABORAZIONE DELL'AGGIUDICATARIO NELLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI

1. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.
2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'aggiudicatario garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'aggiudicatario trasmette inoltre alla Struttura Affari di Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni



tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.

3. L'aggiudicatario si impegna a trasmettere alla Struttura Affari di Prefettura l'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.
4. L'aggiudicatario si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.
5. L'aggiudicatario si impegna a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.
6. Qualora l'aggiudicatario si rendesse responsabile dell'inosservanza delle sopracitate clausole, il contratto d'appalto sarà risolto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 21

PENALI

1. La Struttura Affari di Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Struttura Affari di Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

ART. 22

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO



1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 4 comma 4, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Struttura Affari di Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
 - e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - g) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) la mancata sostituzione delle strutture di accoglienza ritenute inadeguate ai sensi del precedente articolo 9, comma 2;
 - i) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Struttura Affari di Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Struttura Affari di Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Struttura Affari di Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

ART. 23

ESECUZIONE IN DANNO

1. La Struttura Affari di Prefettura, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può



procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Struttura Affari di Prefettura sono a totale carico dell'aggiudicatario.

ART. 24

CORRISPETTIVI

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato:
 - per i servizi di cui all'articolo 2 lettere A) e B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Struttura Affari di Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
 - per i servizi di cui all'articolo 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica) e al *pocket money*.
2. Per i centri fino a 50 posti, il rimborso del monte orario riferito al presidio medico indicato nelle specifiche tecniche sulla base di specifica rendicontazione secondo le tariffe previste dal CCNL.

ART. 25

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo di gara (CIG) della procedura di appalto e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Il Codice univoco per la fatturazione elettronica è ULFJ6C.
3. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso e scheda telefonica firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;



- il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti;
 - il rendiconto delle ore rese dal presidio medico, sottoscritto dall'ente gestore e dal responsabile del presidio.
- b) L'ente gestore trasmette inoltre:
- il rendiconto dei costi sostenuti;
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori;
 - le relazioni mensili previste dall'art. 20, relative ai mesi inclusi nel bimestre di riferimento, nelle quali sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
4. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
 5. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'ente gestore e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
 6. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
 7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'ente gestore, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Struttura Affari di Prefettura.
 8. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
 9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'ente



gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.

10. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Struttura Affari di Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

ART. 26

OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'ente gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'ente gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'ente gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente capitolato.

ART. 27

RECESSO DAL CONTRATTO

1. La Struttura Affari di Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. La Struttura Affari di Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'ente gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.



3. In caso di recesso per giusta causa, l'ente gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

ART. 28

CESSIONE DEL CREDITO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. L'ente gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Struttura Affari di Prefettura.
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' fatto divieto all'ente gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell'ente gestore ai suddetti obblighi, la Struttura Affari di Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

ART. 29

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

1. L'ente gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Struttura Affari di Prefettura.
3. L'ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'ente gestore fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi

dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.

5. In caso di inosservanza, la Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Costituiscono parte integrante del presente capitolato d'appalto i seguenti allegati:

Allegato 1 (Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza ed alla fornitura dei beni nei centri costituiti da singole unità abitative)

Allegato 1 ter (Struttura dell'offerta)

Allegato A (Tabella dotazione personale)

Allegato B (Stima dei costi medi di riferimento dei servizi di accoglienza)

TABELLA DOTAZIONE PERSONALE

	fino a 50 posti		da 51 a 100 posti		da 101 a 300 posti		da 301 a 600 posti		da 601 a 900 posti	
	unità		unità		unità		unità		unità	
operatori diurni	1	10 ore al giorno	1 + 1	12 ore al giorno + 6 ore al giorno	2 per i primi 150 + 1 da 151 a 300	12 ore al giorno	3 per i primi 300 + 1 ogni frazione superiore a 125	12 ore al giorno	5 per i primi 600 + 1 ogni 100 o frazione di 75	12 ore al giorno
operatori notturni	1	8 ore al giorno	1 + 1	12 ore al giorno	1 per i primi 150 + 1 da 151 a 300	12 ore al giorno	2 per i primi 300 + 1 ogni frazione superiore a 150	12 ore al giorno	3 per i primi 600 + 1 ogni frazione superiore a 250	12 ore al giorno
direttore		18 ore a settimana		24 ore a settimana		30 ore a settimana		36 ore a settimana		36 ore a settimana
amministrativo				12 ore a settimana		20 ore a settimana		36 ore a settimana		36 ore a settimana
magazziniere economo				12 ore a settimana		20 ore a settimana		36 ore a settimana		36 ore a settimana
infermiere				16 ore a settimana		6 ore al giorno		12 ore al giorno		16 ore al giorno
medico		pronta disponibilità 4 ore al giorno su 7 giorni *		12 ore a settimana		24 ore a settimana		36 ore a settimana		42 ore a settimana
assistente soc		6 ore a settimana		12 ore a settimana		20 ore a settimana		36 ore a settimana		42 ore a settimana
mediazione linguistica		10 ore a settimana		12 ore a settimana		24 ore a settimana		36 ore a settimana		42 ore a settimana

* Per l'espletamento dell'attività connessa alle visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di n. 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di n. 200 ore annuali a chiamata, come previsto nelle specifiche tecniche Allegato 1-bis e Allegato 2-bis.

STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA

Parametri utilizzati per la determinazione dei valori economici

1. **COSTO DEL PERSONALE:** tabelle pubblicate dal Ministero del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo approvate con D.D. n. 7 del 17/02/2020 integrate con le retribuzioni integrative per i lavoratori delle cooperative sociali del settore sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo della Valle d'Aosta (Tabella costo medio maggio 2013).

1. **FORNITURA DEI PASTI:** prezzi medi della giornata alimentare (prima colazione, pranzo e cena) in ambito sanitario per i servizi di ristorazione di cui alla delibera ANAC n. 1204 del 23/11/2016.

2. **FORNITURA DERRATE ALIMENTARI:** listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riportanti la stima del valore medio delle derrate alimentari.

3. **SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE:**
 - a) prezzi a mq. della Convenzione Consip *“Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8”* edizione 3, posti a base del costo medio stimato riferito ai centri collettivi sino a 300 posti per i quali l'affidamento dell'appalto dei servizi di accoglienza è consentito senza la suddivisione in lotti prestazionali.
Detto costo medio tiene conto inoltre dei seguenti criteri:
 - frequenze degli interventi di cui alla tabella “frequenze pulizie” allegata al capitolato nonché quantificazione stimata delle superfici in base a quanto previsto dal decreto del Ministero della sanità del 5/7/1975, che prevede una superficie abitabile non inferiore a mq.14 per i primi 4 abitanti e mq. 10 per ciascuno dei successivi;
 - costo orario della manodopera calcolato applicando il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 13/02/2014 (tabella operai nazionale 2° livello);
 - produttività oraria di un operaio addetto al turno di pulizia (200 mq./ora lavoro);
 - incidenza dei costi relativi al materiale utilizzato ed alle attrezzature impiegate nonché delle spese generali per un totale complessivo pari al 12% forfettario del costo della manodopera;
 - conseguimento di economie derivanti sia dal possibile utilizzo di un minor numero di operatori da impiegare nelle attività di pulizia in ragione della gestione unitaria dei servizi di accoglienza affidata ad un solo gestore, sia dalle minori superfici degli immobili rispetto ai centri di grandi dimensioni che presentano spazi maggiori da imputare proporzionalmente ai singoli ospiti;

 - b) prezzi indicati nella *“Gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia ed igiene ambientale nonché degli altri servizi aggiuntivi da eseguirsi negli immobili adibiti ad uso caserma per le PA”* - indetta a novembre 2015 - quale parametro di riferimento per la stima del costo medio riferito ai centri collettivi con capienza ricettiva superiore a 300 posti per i quali l'appalto dei servizi di accoglienza è suddiviso in lotti prestazionali.

In tal caso, il costo di riferimento complessivo è stato stimato combinando i prezzi delle singole aree omogenee (camere, uffici, servizi igienici, sale polifunzionali, aree esterne, ecc.) riportate nella sottostante tabella, ipotizzando una superficie di circa 15 mq. pro-capite ripartita in misura percentuale fra i vari ambienti interni ed esterni e tenendo conto delle frequenze degli interventi indicate nella tabella Allegato 6-bis del capitolato.

I prezzi di riferimento sono stati aggiornati mediante l'indice ISTAT generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI - nella versione che esclude i tabacchi).

Tali prezzi unitari sono stati incrementati del 3% a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'aumento delle frequenze di talune prestazioni e dall'inserimento di altre attività non previste dal servizio in questione.

I prezzi finali ottenuti sono stati infine confrontati con quelli, laddove disponibili, della Convenzione Consip "Servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni Lotto 8" edizione 3, standard medio, anch'essi rivalutati, verificandone la compatibilità.

PREZZI PULIZIE					
CANONI ATTIVITA' ORDINARIA					
AREA	PREZZI	PREZZI CON FATTORE CORRETTIVO (PARI A 1,26) PER ESECUZIONE ATTIVITA' GIORNALIERE PER 7 GIORNI A SETTIMANA	RIVALUTAZIONE CON INDICE FOI ISTAT - DA NOVEMBRE 2015 A SETTEMBRE 2018	INCREMENTO DEL 3% PER MAGGIORI ATTIVITA' O FREQUENZE	unità di misura
Uffici	€ 0,830	€ 1,046	€ 1,072	€ 1,104	euro/mq/ mese
Spazi connettivi	€ 0,700	€ 0,882	€ 0,904	€ 0,931	euro/mq/ mese
Servizi igienici	€ 4,970	€ 6,262	€ 6,419	€ 6,611	euro/mq/ mese
Camere	€ 1,540	€ 1,940	€ 1,989	€ 2,049	euro/mq/ mese
Mense	€ 2,500	€ 3,150	€ 3,229	€ 3,326	euro/mq/ mese
Cucine	€ 8,170	€ 10,294	€ 10,552	€ 10,868	euro/mq/ mese
Sale polifunzionali	€ 0,470	€ 0,592	€ 0,607	€ 0,625	euro/mq/ mese
Infermerie	€ 3,120	€ 3,931	€ 4,029	€ 4,150	euro/mq/ mese
Altri locali	€ 0,160	€ 0,202	€ 0,207	€ 0,213	euro/mq/ mese
Area rifiuti	€ 2,450	€ 3,087	€ 3,164	€ 3,259	euro/mq/ mese
Aree esterne	€ 0,080	€ 0,101	€ 0,103	€ 0,106	euro/mq/ mese

Per i servizi di pulizia calcolati a tariffa oraria è stato fatto riferimento alle tabelle allegate al suddetto D.M. 13 febbraio 2014 relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiservizi, a decorrere dal mese di luglio 2013.

Per gli hot spot, il costo medio del servizio è stato stimato in misura ridotta tenendo conto delle ipotesi di temporanea inattività del centro riconducibile alla mancata presenza di stranieri ovvero alla ridotta presenza di ospiti per la diminuzione dei flussi migratori.

- SERVIZIO DI LAVANDERIA:** costo del servizio di lavanderia/lavanoio in ambito sanitario di cui alla delibera ANAC n. 842 del 27/7/2017.
- SERVIZIO DI TRASPORTO:** listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali riferiti al servizio di noleggio con conducente, ipotizzando n. 12 viaggi per migrante all'anno di circa 30 km ciascuno.

- 6. COSTO BENI IMMOBILI (affitto, affitto figurativo, utenze, TARI):** report ISTAT relativo alla spesa per consumi delle famiglie datato 19 giugno 2018. Per le strutture collettive si è tenuto conto delle economie di scala conseguibili in ragione dell'incremento del numero degli ospiti.
- 7. FORNITURA DI ALTRI BENI E SERVIZI:** per **alcuni beni** (stoviglie e utensili da cucina, prodotti monouso biodegradabili e compostabili, prodotti per pulizia e igiene ambienti e per lavaggio indumenti, prodotti per igiene personale, pannolini per neonati, ecc.), ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali; per il **materiale didattico e ludico** destinato ai bambini, il valore medio del voucher per l'attività formativa e per i **trasporti scolastici** erogato da enti locali per l'anno 2020; per i **farmaci e altre spese per la salute** (ad es. visite specialistiche, protesi non previste dal SSN, attrezzature mediche, ecc.), il valore nel limite massimo di € 500,00 annui a persona in analogia a quanto previsto dal manuale di rendicontazione SIPROIMI 2018;
- 8. SERVIZIO DI CURA E IGIENE DI CAPELLI E BARBA (solo per i centri di cui all'art. 14 del D. Lgs. N. 286/1998):** valore medio dei costi del servizio elaborati da un campione di Prefetture sulla base di ricerche di mercato.
- 9. FORNITURA KIT DI PRIMO INGRESSO E SCHEDA TELEFONICA:** ricerche di mercato e listini di riferimento di convenzioni stipulate da centrali di committenza regionali per quanto concerne il kit, mentre il valore di **5,00** euro per quanto riguarda la singola scheda telefonica, tenendo conto dei seguenti criteri:
- per i centri di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), consegna al migrante del kit e della scheda telefonica all'ingresso ove non siano stati già forniti al migrante al momento dell'ingresso nel centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 e s.m.i., e considerando un solo ricambio al passaggio dalla stagione estiva a quella invernale o viceversa, nonché un *turnover* stimato di 2 volte l'anno, e di 3 volte l'anno unicamente per i C.P.R.;
 - per i centri di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 e s.m.i., consegna del kit e della scheda telefonica una sola volta all'ingresso, considerando un *turnover* stimato di 24 volte l'anno.
- 10. FORNITURA POCKET MONEY:** il relativo valore corrisponde all'importo giornaliero di € **2,50**, fino ad un massimo di € **7,50** per nucleo familiare.

Ai fini dell'elaborazione delle differenti basi d'asta per i centri di accoglienza di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), cui si aggiungono i costi del kit di primo ingresso e della scheda telefonica nonché del pocket money giornaliero, si terrà conto dei seguenti costi medi stimati, differenziati in relazione alla tipologia (individuali e collettivi) ed alla dimensione dei centri.

Per i centri di cui agli articoli 14 e 10-ter del D. Lgs. n. 286/1998, l'elaborazione delle basi d'asta, cui si aggiungono i costi del kit di primo ingresso e della scheda telefonica nonché del pocket money giornaliero, dovrà tenere conto della differenziazione dei servizi prestazionali in ragione della natura e delle funzioni svolte.

STRUTTURE DI CUI ALL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A)

CAPICENZA 50 POSTI

STIMA DEI COSTI MEDI DI RIFERIMENTO

**SERVIZIO DI GESTIONE DI CENTRI DI ACCOGLIENZA CON STRUTTURE MESSE A
DISPOSIZIONE DALL'ENTE GESTORE**

PERSONALE	€	10,65
SERVIZIO DI TRASPORTO	€	0,60
DERRATE	€	5,00
FORNITURA DI BENI MONOUSO	€	1,00
FORNITURA UTENSILI COTTURA	€	0,06

FORNITURA DI ATTREZZATURE PER LE PULIZIE,
PRODOTTI PER LE PULIZIE DELLE STOVIGLIE,
LAVAGGIO INDUMENTI E PULIZIE E IGIENE

AMBIENTALE € 0,11

BENI IMMOBILI

COSTO STRUTTURA (AFFITTO O AFFITTO
FIGURATIVO, UTENZE) € 7,7

FORNITURA TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI

EFFETTI LETTERECCI E PRODOTTI PER IGIENE

PERSONALE € 0,50

PANNOLINI PER NEONATI (fino a 30 mesi) € 0,15

TOTALE € 25,80

KIT DI PRIMO INGRESSO PER SINGOLO
MIGRANTE*

€ 300,00

SCHEDA TELEFONICA UNA TANTUM
ALL'INGRESSO**

€ 5,00

POCKET MONEY

€ 2,50

ALTRO (materiale didattico, trasporto
scolastico, materiale ludico, farmaci)

€ 1,80

* IL COSTO DEL KIT PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN RINNOVO DEL KIT AL
PASSAGGIO DALLA STAGIONE INVERNALE A QUELLA ESTIVA O VICEVERSA E UN TURNOVER PARI A 2
ALL'ANNO, AMMONTA A EURO **1,64**

** IL COSTO DELLA SCHEDA TELEFONICA PER SINGOLO MIGRANTE AL GIORNO, CONSIDERANDO UN
TURNOVER PARI A 2 ALL'ANNO, AMMONTA A EURO **0,027**

TOTALE GIORNALIERO

€ 31,77

SPECIFICHE TECNICHE INTEGRATIVE DELLO SCHEMA DI CAPITOLATO DI APPALTO RELATIVE ALLA EROGAZIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E ALLA FORNITURA DI BENI – LOTTO UNICO

CENTRI COSTITUITI DA SINGOLE UNITA' ABITATIVE

Il contenuto delle prestazioni che costituiscono oggetto dell'appalto ai sensi dell'articolo 1 del capitolato, fermo restando quanto ivi previsto, sono riportati nelle specifiche tecniche che seguono.

I servizi di cui all'articolo 2, lettere A), B), e C) del capitolato sono erogati secondo modalità "in rete", ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi.

La dotazione minima di personale è infatti considerata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì all'insieme delle unità abitative che abbiano una capacità ricettiva complessiva non superiore a 50 posti.

Le stesse unità abitative devono essere ubicate nello stesso Comune ovvero in Comuni contigui la cui distanza consenta, in ogni caso, un tempo di percorrenza, di norma, non superiore a 30 minuti.

A) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA, di cui all'articolo 2, lettera B), del capitolato. Il servizio comprende:

1. Servizio di informazione. Il servizio assicura l'informazione allo straniero secondo quanto previsto dall'articolo 2, lettera B), n. 2), del capitolato, e comprende:

- le informazioni sulle modalità di identificazione e sulle conseguenze del rifiuto di collaborare al procedimento di identificazione nonché sulle modalità di accertamento dell'età del minore in caso di dubbi sulla minore età;
- le informazioni sul funzionamento del sistema di accoglienza per richiedenti asilo e sulle norme e procedure relative al riconoscimento della protezione internazionale;
- l'attività di supporto nella predisposizione della documentazione a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale.

2. Servizio di fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali di cui all'articolo 2, lettera B), n. 4, del capitolato. L'ente gestore provvede a svolgere le seguenti attività:

a) acquisto, trasporto in proprio dei generi alimentari, al loro stoccaggio con l'assunzione del rischio del loro naturale deterioramento, nonché alla distribuzione degli stessi ai migranti ospitati nei centri di cui all'art. 1 comma 2 lettera a).

L'acquisto delle derrate occorrenti per la preparazione dei pasti, aventi le caratteristiche merceologiche ed i requisiti qualitativi conformi alla normativa nazionale e comunitaria, nonché il loro trasporto dovranno essere effettuati in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, alle norme di buona prassi igienica nonché alle ulteriori prescrizioni stabilite nelle presenti specifiche tecniche.

La fornitura ed il trasporto dei generi alimentari dovrà avvenire inoltre nel rispetto di un sistema di autocontrollo HACCP, mantenendo a temperatura ed in condizioni appropriate le derrate durante le fasi di trasporto.

ALLEGATO 1

La consegna delle derrate ai migranti dovrà essere garantita indipendentemente dalle condizioni stagionali o di viabilità. Nessun fatto potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi, salvo cause di forza maggiore.

I prodotti freschi (es. pane ...) dovranno essere forniti quantomeno a giorni alterni entro l'orario stabilito dal direttore del centro; quelli a lunga conservazione, con cadenza settimanale o mensile, secondo quanto indicato dallo stesso direttore.

L'elenco dei prodotti forniti deve essere consegnato dall'ente gestore in sede di rendicontazione a corredo della fattura ai fini della liquidazione.

I parametri generali cui fare riferimento nella fornitura delle derrate sono:

- fornitura regolare e peso netto;
- confezionamento ed etichettatura secondo le vigenti normative nazionali e comunitarie; non sono ammesse etichettature incomplete, con diciture poco chiare o poco leggibili o comunque equivocabili;
- imballaggi integri e senza alterazioni manifeste;
- integrità del prodotto consegnato (esempio: confezioni ben chiuse all'origine, prive di muffa, parassiti, difetti merceologici, odori, colori e saponi anomali e sgradevoli);
- caratteri organolettici specifici dell'alimento (esempio: colore, aspetto, odore, sapore, consistenza);
- assenza di OGM: non dovranno essere utilizzate derrate alimentari contenenti organismi geneticamente modificati;
- termine minimo di conservazione ben visibile su ogni confezione; non dovranno essere fornite derrate il cui termine di conservazione o di scadenza risulti talmente prossimo da rischiare il superamento dello stesso al momento della preparazione.

L'ente gestore libera l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità in merito alla qualità igienico-sanitaria delle derrate fornite e alla loro conformità alle vigenti normative.

Le derrate fornite dovranno corrispondere per tipo, qualità e quantità a quanto necessario per la preparazione dei seguenti pasti giornalieri:

prima colazione, composta da :

- 1 bevanda calda (200 cc a scelta latte, caffè, té);
- fette biscottate (4 fette biscottate) + 1 panetto di burro + 2 confezioni monoporzione di marmellata o miele. In alternativa, biscotti confezionati monoporzione da 80 gr.

pranzo e cena con alternanza dei menù previsti) composti da:

- un primo piatto (pasta, riso, cous cous gr.100/150 a seconda del condimento o gr. 80 pasta e 100 gr. di legumi o riso. Ammessa anche la pizza);
- un secondo piatto (carne rossa 150 gr. carne bianca 200 gr. o 250 gr. se con osso, pesce 200 gr., due uova, 100 gr. di formaggio);
- contorno di verdura 300 gr;
- frutta di stagione (150 gr. oppure 1 frutto, banana, mela, pera, arancia, ecc. o yogurt o, due volte a settimana, dolce monoporzione);
- 2 panini (gr. 60 cad.);
- 1 lt. di acqua minerale pro capite.

Devono essere resi disponibili condimenti e aromi, anche in confezioni monoporzione.

ALLEGATO 1

Nella definizione della fornitura occorre tener conto di un'adeguata variabilità della composizione di piatti e rispettare i principi e le abitudini alimentari degli stranieri in accoglienza: in particolare, devono essere rispettati i vincoli costituiti dalle regole alimentari dettate dalle diverse scelte religiose.

Dovranno altresì essere fornite le derrate per la preparazione di pasti specifici indicati da prescrizioni mediche (diete iposodiche, ipoproteiche, ipoglicidiche o prive di alimenti allergizzanti) o adatti all'età dei minori.

La Prefettura può richiedere variazioni al menu nel corso dell'appalto, sulla base di esigenze di gruppi omogenei di ospiti del centro, con l'obbligo per l'ente gestore di adeguare conseguentemente e rapidamente la fornitura delle derrate, fermo restando che dovrà trattarsi di modificazioni che non comportino variazioni di prezzo.

Le grammature degli ingredienti di ogni pasto sono riferite ad una porzione, considerate al netto degli scarti (bucce, ossa, ecc...) ed a prodotto crudo.

Ove, in sede di controllo, vengano riscontrati scostamenti quali-quantitativi rispetto alle caratteristiche merceologiche ed ai requisiti igienici richiesti (merce non corrispondente alle presenti specifiche tecniche per tipologia, pezzatura, modalità di confezionamento, etichettatura, freschezza ecc., quantità non corrispondente rispetto a quanto richiesto, merce mancante) e, in ogni caso, qualora una o più partite di merci vengano dichiarate, per qualsiasi motivo, non accettabili, perché non ritenute conformi alle condizioni contrattuali, l'ente gestore dovrà provvedere al ritiro, senza obiezioni, delle quantità contestate. Sono fatte salve le norme relative all'applicazione delle penali o alla risoluzione del contratto per inadempimento.

b) fornitura di tovaglioli di carta, piatti, bicchieri e posateria in plastica monouso secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

POSATERIA E PIATTI MONOUSO	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
BICCHIERE 200 CC	1 confezione da 100	mensile
COLTELLO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
CUCCHIAIO MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
FORCHETTA MONOUSO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO FONDO	1 confezione da 100	mensile
PIATTO PIANO	1 confezione da 100	mensile
SCODELLA MONOUSO STANDARD	1 confezione da 50	mensile
TOVAGLIOLO 1 VELO cm 30x30	1 confezione da 350	bimestrale
TOVAGLIETTA cm 30x40	1 confezione da 500	semestrale

c) fornitura di utensili per la cottura dei cibi secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

UTENSILI DA CUCINA	Quantità	Frequenza consegna agli ospiti
---------------------------	-----------------	---------------------------------------

ALLEGATO 1

PADELLA ANTIADERENTE IN ALLUMINIO CM.26	1 ogni 4 ospiti	annuale
CASSERUOLA IN ALLUMINIO 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
PENTOLA SCOLAPASTA IN ACCIAIO da 22 cm	1 ogni 4 ospiti	annuale
LATTIERA IN ACCIAIO DA 0.50 LT	1 ogni 4 ospiti	annuale
COPERCHIO IN VETRO DA 26 CM	1 ogni 4 ospiti	annuale
COLTELLO DA CUCINA IN ACCIAIO	1 ogni 4 ospiti	annuale
FORCHETTONE IN ACCIAIO	1 ogni 4 ospiti	annuale
CUCCHIAIONE IN NYLON	1 ogni 4 ospiti	annuale
MESTOLO IN SILICONE	1 ogni 4 ospiti	annuale

d) fornitura di prodotti per la pulizia delle stoviglie secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

Prodotti per pulizia stoviglie	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
DETERGENTE LIQUIDO CONCENTRATO PER LAVAGGIO STOVIGLIE	1 flacone da 1 litro	trimestrale

3. Servizio di lavanderia di cui all'articolo 2, lettera B), n. 5, del capitolato. Il servizio consiste nella messa a disposizione del l'occorrente per il lavaggio degli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri, secondo le modalità e quantità di seguito indicate:

DETERSIVI E DETERGENTI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
detersivo liquido concentrato per lavaggio a mano e in lavatrice	5 kg	la fornitura potrà essere distribuita nell'arco di sei mesi

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA, di cui all'articolo 2, lettera C), del capitolato.

E' assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria alle prestazioni garantite dal Servizio Sanitario Nazionale mediante la pronta disponibilità del medico responsabile sanitario del centro secondo quanto indicato nella tabella in **Allegato 3**, al fine di adottare, in caso di necessità, le misure di profilassi, sorveglianza e soccorso sanitario e disporre il trasferimento del migrante presso le strutture ospedaliere sotto il coordinamento della centrale operativa 118.

ALLEGATO 1

Sono inoltre garantiti da parte del medico del centro la visita medica d'ingresso e gli interventi di primo soccorso finalizzati anche all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche, nonché all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

Per l'espletamento dell'attività connessa alle predette visite mediche d'ingresso ed al primo soccorso sanitario, è garantito l'impiego del medico per una media di 4 ore all'anno per ciascun migrante e per un monte orario complessivo di 200 ore annuali a chiamata.

Le visite sono svolte in apposito presidio medico, allestito anche all'esterno del centro, purché facilmente raggiungibile, fornito di quanto necessario per le cure ambulatoriali urgenti. Il Presidio garantisce l'assistenza fino all'eventuale ricovero presso strutture del servizio sanitario nazionale. I trasferimenti per ricovero ospedaliero sono effettuati a mezzo di ambulanza, sotto il coordinamento della centrale operativa 118. Nei casi in cui è disposto il ricovero ospedaliero, sono comunque assicurati allo straniero i servizi previsti dal presente capitolato fatta eccezione per quelli forniti dall'azienda sanitaria. Il medico responsabile sanitario del centro informa il direttore del centro delle prestazioni effettuate e ne dà comunicazione giornaliera alla Prefettura ai sensi dell'articolo 2, lett. A), punto 4.

Il medico responsabile del centro predisporre e custodisce una scheda sanitaria per ciascun ospite, aggiornata in relazione alle prestazioni sanitarie erogate e comunque in occasione di ogni visita di controllo. Una copia della scheda deve essere consegnata allo straniero al momento dell'uscita dal centro. Nel caso in cui l'uscita dal centro è dovuta al trasferimento in altra struttura di accoglienza, copia della scheda è trasmessa al medico responsabile sanitario del centro di destinazione con modalità che assicurano il rispetto delle norme sulla riservatezza. I dati sanitari relativi agli stranieri sono custoditi nella struttura sotto la responsabilità del medico responsabile sanitario. Nel caso di cambiamento dell'ente gestore i dati sono messi a disposizione del medico responsabile sanitario del nuovo ente gestore, per assicurare la continuità terapeutica.

Il direttore del centro, a completamento delle attività inerenti al servizio di assistenza sanitaria, assicura l'espletamento delle procedure necessarie all'iscrizione dei migranti al servizio sanitario nazionale o al rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica dello straniero.

C) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DEI BENI, di cui all'articolo 2, lettera D), del capitolato.

Il servizio comprende la fornitura ed il trasporto dei seguenti beni da consegnare allo straniero al momento dell'ingresso:

a) effetti letterecci:

EFFETTI LETTERECCHI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
kit lenzuola monouso (1 federa+ 2 lenzuola)	1	ogni 3 giorni
copricuscino	1	1 ogni cambio ospite
coprimaterasso	1	1 ogni cambio ospite
coperta invernale (cm 90X190)	1	1 ogni cambio ospite

L'Ente gestore deve effettuare la sanificazione di ciascun materasso e cuscino ad ogni cambio di straniero.

- b) prodotti per l'igiene personale** (da consegnare al momento dell'ingresso nel centro e da rinnovare, previa verifica, con le quantità e la frequenza sotto indicata):

PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
sapone liquido	500 ml	mensile
shampoo	250 ml	bimestrale
dentifricio	100 ml	mensile
spazzolino	1	trimestrale
pettine/spazzola	1	annuale
confezione assorbenti da 20 pezzi	1	mensile
carta igienica confezione da 6 rotoli	1 confezione	mensile
rasoi confezione da 5 pezzi	1 confezione	mensile
schiuma da barba 100 ml	1 confezione	mensile

- c) Kit di primo ingresso, da consegnare una sola volta** nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10 -ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto il kit in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna del kit dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza. Il kit è composto da:

- **vestiario** (a seconda dell'età e del genere):

VESTIARIO ADULTI	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	1 paio
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
pantaloni/gonne cotone/misto lana	2
magliette intime in cotone	2
camicie/t-shirt in cotone	2
maglione misto lana	1
giubbotto invernale	1
pijama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze/collant	4 paia
reggiseno	2

ALLEGATO 1

VESTIARIO BAMBINO	Quantità individuale
scarpe da ginnastica	2 paia
ciabatte in etilene vinil acetato (EVA) no infradito	1 paio
tutine cotone/misto lana	3
canottiere in cotone	3
t-shirt in cotone	3
giubbotto invernale	1
pijama	2
slip in cotone	4
set di asciugamani di spugna di cui uno per doccia	3
calze	4 paia

Il vestiario previsto nel KIT sopra indicato deve essere appropriato e adeguato alla taglia dello straniero.

- **scheda telefonica da 5 euro, da erogare una sola volta** nel caso in cui il migrante non sia transitato in un centro di cui all'art. 10-ter del D. Lgs. 25/7/1998 n. 286 ovvero non abbia ricevuto la scheda in tale struttura. In quest'ultimo caso, l'ente gestore riceverà specifica comunicazione in ordine alla mancata consegna della scheda dalla Prefettura di riferimento, a sua volta informata dalla Prefettura della provincia in cui ha sede il centro di provenienza.

d) pocket money pari a **euro 2,5** al giorno **fino ad un massimo di euro 7.50 per nucleo familiare**. Al momento dell'uscita dal centro il pocket money spettante e non ancora erogato è corrisposto in denaro;

e) materiale scolastico per i minori.

D) SERVIZIO DI PULIZIA E DI IGIENE AMBIENTALE di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e d) del capitolato : il servizio è sostituito dalla fornitura di prodotti ed attrezzature per l'igiene e la pulizia degli ambienti, nelle modalità e quantità di seguito indicate, al fine di consentire ai migranti ospiti di effettuare le pulizie per proprio conto:

PRODOTTI ED ATTREZZATURE PER PULIZIE, IGIENE E RACCOLTA RIFIUTI ORDINARI	Quantità individuale	Frequenza consegna agli ospiti
	pezzi	
DETERGENTE LIQUIDO MULTIUSO DISINFETTANTE E IGIENIZZANTE PER TUTTE LE SUPERFICI LAVABILI A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE	1 litro	bimestrale
MANICO PLASTIFICATO	2 (ogni 4 ospiti)	annuale
PALETTA PATTUME CON MANICO CORTO	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
STROFINACCIO PER PAVIMENTI	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale

ALLEGATO 1

PANNO MULATIUSO IN MICROFIBRA	1 (ogni 4 ospiti)	bimestrale
SCOPA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SPUGNA ABRASIVA SOTTILE	1 (ogni 4 ospiti)	mensile
BACINELLA DI PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
PATTUMIERA CON COPERCHIO 45/50 LT.	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SCOPINO PER WC CON CONTENITORE IN PLASTICA	1 (ogni 4 ospiti)	annuale
SACCHI IMMONDIZIA A SOFFIETTO NERI CM 50X60	1 confezione da 250 (ogni 4 ospiti)	annuale

Al fine di garantire la corretta effettuazione dei servizi di pulizia a norma dell'art. 4 del capitolato, gli operatori del centro, sotto il coordinamento del direttore, istruiscono preventivamente gli ospiti in merito alle modalità e alla frequenza delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti ordinari conformemente alle norme locali in tema di raccolta differenziata. I predetti soggetti forniscono altresì agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle modalità e alla frequenza delle operazioni occorrenti per le pulizie dei locali.

Fermo restando il sistema dei controlli di cui all'art. 19 del capitolato, il direttore del centro, d'intesa con i singoli operatori, vigila sull'effettiva ed adeguata attuazione delle predette istruzioni.

Di ogni fornitura effettuata l'ente gestore acquisisce ricevuta da parte dello straniero.

E) DOTAZIONE MINIMA DI PERSONALE

In relazione a quanto previsto all'art. 5 del capitolato, la dotazione minima del personale per l'erogazione dei servizi è indicata nella tabella **Allegato 3** per i centri con capacità ricettiva fino a 50 posti.

F) REQUISITI BENI IMMOBILI

Gli immobili devono essere idonei per l'utilizzo ad uso abitazione e realizzato nel rispetto della normativa urbanistico-edilizia vigente e rispondere ai requisiti in materia di sicurezza. Devono essere dotati di:

- impianto igienico-sanitario idoneo e dimensionato alla capacità abitativa;
- impianti elettrico e termico a norma;
- allacciamenti ai pubblici servizi a norma;
- arredi ed elettrodomestici, secondo standard di base, per l'allestimento delle stanze (letto, comodino, mobile contenitore per riporre gli indumenti, cucina, frigorifero, mobile pensile per stoviglie, tavolo, sedie in numero adeguato alle presenze degli ospiti, specchio e mobiletto per bagno).

STRUTTURA DELL'OFFERTA

Criteri di valutazione e ponderazione delle offerte per la selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo
LOTTO UNICO

Centri costituiti da singole unità abitative

A) VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

L'aggiudicazione sarà determinata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

- Qualità dell'offerta tecnica
- Offerta economica

La Commissione valuterà le offerte ammesse nei termini di qualità e di prezzo di seguito dettagliati:

Criterio	Punteggio massimo
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30

B) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Lo schema di offerta deve garantire l'esatta corrispondenza con gli elementi di valutazione contenuti nella struttura dell'offerta.

OFFERTA TECNICA.

Il documento contenente l'offerta tecnica dovrà articolarsi secondo quanto di seguito indicato:

B.1. QUALITA' DEL SERVIZIO OFFERTO, da desumersi da:

B.1.1. Organizzazione del servizio

Il concorrente dovrà descrivere i servizi che intende offrire (offerta base) in conformità a quanto indicato nelle specifiche tecniche, con analitica descrizione delle sue modalità e componenti.

ALLEGATO 1-TER

Dovranno essere illustrate le modalità di organizzazione dei vari servizi da svolgersi all'interno del centro, con precisa indicazione e descrizione delle singole voci (risorse umane e/o ore aggiuntive proposte) che generano i punteggi di cui al successivo punto **D.1.1**; in particolare:

- le unità incrementalmente proposte rispetto al rapporto minimo ospiti/operatori indicato nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del capitolato);
- le ore incrementalmente proposte rispetto ai servizi che nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del capitolato) sono misurati in ore settimanali, specificando se l'incremento riguarda il servizio di direzione, assistenza sociale o mediazione culturale;
- l'incremento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, del monte ore previsto per l'intervento del medico a chiamata;
- le specifiche conoscenze linguistiche del personale (conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese), diverso dal mediatore linguistico. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) delle suddette lingue, certificato.

B.1. 2. Efficientamento del servizio.

Dovranno essere illustrate le modalità di erogazione del servizio con precisa indicazione e descrizione delle singole voci che generano i punteggi di cui al successivo punto **D.1.2**:

- le modalità, nel rispetto di quanto indicato nelle specifiche tecniche, dell'organizzazione dei vari servizi, con particolare riferimento all'esecuzione delle prestazioni con modalità in rete;
- i sistemi di informatizzazione dei servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato;
- sistemi di informatizzazione del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
- sistemi di gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche;
- programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione, necessari ai fini dell'attività di controllo;
- piani e metodi di garanzia della qualità delle derrate alimentari fornite sotto il profilo della loro genuinità e del loro stato di perfetta conservazione ed igiene, dall'atto dell'acquisto alla loro consegna presso la struttura di accoglienza;
- misure di intese a ridurre l'impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene specificamente indicate all'art. 4 comma 1 b), c), e), f), g), h) del capitolato;

- piano formativo degli ospiti in ordine ai metodi e alla frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata di cui all'art 4, comma 3 lett. a) e d) del capitolato; piano di controllo sul regolare svolgimento delle predette attività.

B.2. PROPOSTE MIGLIORATIVE

Il concorrente, ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui al successivo **punto D.2**, può formulare proposte di prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti, quali:

- a) la dichiarata disponibilità, commisurata ad un preciso numero di ospiti, ad estendere, senza costi aggiuntivi, tutti i servizi, a richiesta urgente della Prefettura, al sopravvenire di situazioni di emergenza e fino a cessata esigenza;
- b) progetti - analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali (esemplificativamente: Centri territoriali permanenti, Sportelli per il lavoro, SERD) o enti/associazioni di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2 lett. B, punti da 1 a 5 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi;
- c) disponibilità ad assicurare l'accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino o presso il centro abitato più vicino;
- d) protocolli di collaborazione ed accordi con l'azienda sanitaria territorialmente competente per l'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria.

C) MODALITA' DI FORMULAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA.

OFFERTA ECONOMICA

Il documento contenente l'offerta economica dovrà articolarsi secondo quanto di seguito indicato:

- a) ribasso percentuale che sarà applicato all'importo a base di gara di cui al disciplinare, al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Il concorrente dovrà formulare la propria offerta economica specificando il ribasso percentuale unico da applicare sia al prezzo *pro-die/pro-capite* sia al prezzo per singolo kit di primo ingresso;
- b) stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del Codice degli appalti;

c) la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice degli appalti.

D) PONDERAZIONE DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE E CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

	Elementi di valutazione	Ponderazione
OFFERTA TECNICA : punteggio massimo 70 punti su 100	a) qualità del servizio offerto	54 punti
	b) proposte migliorative	16 punti
OFFERTA ECONOMICA	Punteggio massimo: 30 punti su 100	

Ponderazione dei sub elementi e criteri di attribuzione dei punteggi

D.1. Qualità del servizio

La quota del punteggio relativa alla qualità del servizio di complessivi **54** punti viene attribuita mediante **sommatoria dei seguenti criteri tabellari**:

- nella misura massima di **37** punti valutando l'organizzazione del servizio sotto il profilo della disponibilità di risorse umane;
- nella misura massima di **17** punti sotto il profilo dell'efficientamento del servizio.

D.1.1. In particolare, per maggiori risorse di personale.

Incremento dotazione personale fino ad un massimo di [10] punti. In particolare:
a) tenuto conto del criterio di commisurazione del rapporto minimo ospiti/operatori diurni e/o notturni indicato nella tabella dotazione personale (Allegato A del capitolato) ogni incremento di unità che superi il predetto rapporto, comporta l'attribuzione di 5 punti .
Incremento ore settimanali fino ad un massimo di [12] punti. In particolare:
b) per i servizi di direzione, assistenza sociale e mediazione culturale che nella tabella dotazione personale sono misurati in ore settimanali, ogni incremento di un'ora comporta l'attribuzione di 2 punti, per un massimo di 4 punti per ciascun servizio.
Incremento del monte ore annuale per l'intervento del medico a chiamata, senza oneri aggiuntivi a carico dell'Amministrazione, fino ad un massimo di [8] punti. In particolare:
c) Sono attribuiti: <ul style="list-style-type: none"> - 2,00 punti per un aumento pari al 10% del monte ore annuale - 6,00 punti per un aumento pari al 20% del monte ore annuale - 8,00 punti per un aumento pari al 30% del monte ore annuale
Specifiche conoscenze linguistiche del personale fino ad un massimo di [7] punti:

d) **1 punto** è attribuito per l'eventuale impiego del personale – diverso dal mediatore linguistico – che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese. Si considera adeguato almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) di suddette lingue, certificato.

D.1.2 Per l'efficientamento del servizio, l'ulteriore quota di 17 punti relativa alla qualità del servizio, viene attribuita valutando:

- a) **5,00** punti, l'efficienza e la funzionalità delle modalità di erogazione in rete dei servizi;
- b) **1,50** punti, la gestione informatizzata idonea all'estrazione di report dei servizi di raccolta e gestione dei dati personali relativi agli ospiti per i compiti indicati nell'art. 2 lett. A) punto 1) del capitolato;
- c) **1,50** punti, la gestione informatizzata del servizio di amministrazione e contabilizzazione di tutti i dati relativi alla fornitura, al consumo e alla complessiva movimentazione di magazzino;
- d) **1,50** punti, la gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche;
- e) **3,00** punti, la predisposizione di un programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione necessari ai compiti di controllo;
- f) **1,50** punti, piani e metodi di garanzia della qualità delle derrate alimentari fornite sotto il profilo della loro genuinità e del loro stato di perfetta conservazione ed igiene, dall'atto dell'acquisto alla loro consegna presso la struttura di accoglienza;
- g) **1,00** punto, efficaci misure intese a ridurre l'impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene indicate all'art. 4 comma 1 lett. b),c), e), f), g), h) dello schema di capitolato;
- h) **2,00** punti, la predisposizione di due piani: uno riguardante la formazione degli ospiti in ordine ai metodi e alla frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata poste a carico degli ospiti stessi di cui all'art. 4 comma 3 lettere a) e d) del capitolato; l'altro riguardante il controllo sul regolare svolgimento delle predette attività di pulizia e di raccolta differenziata (a ciascun piano viene assegnato 1,00 punto).

D.2. Proposte migliorative.

L'attribuzione del punteggio relativo a questo segmento di fattori di ponderazione, è operata sulla base di **complessivi 16 punti** attribuiti per prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti, secondo la seguente articolazione:

- a) disponibilità commisurata ad un numero di ospiti pari al 10% della capienza della struttura, ad estendere, senza costi aggiuntivi, tutti i servizi, a richiesta urgente della Struttura Affari di Prefettura, al sopravvenire di situazioni di emergenza e fino a cessata esigenza: **3 punti tabellari**.

ALLEGATO 1-TER

- b) progetti – analiticamente descritti in tutte le fasi attuative – per la realizzazione integrata con enti locali, organismi istituzionali (esemplificativamente: Centri territoriali permanenti, Sportelli per il lavoro, SERD) o enti/associazioni di comprovata esperienza nell’assistenza sociale, dei servizi di cui all’art. 2 lett. B, punti da 1 a 5 del Capitolato, attestata dalla presenza di intese o accordi con i predetti enti, associazioni e organismi: fino ad un **massimo di 5 punti**;
- c) disponibilità ad assicurare l’accompagnamento dei migranti presso il servizio di trasporto pubblico più vicino (**2 punti tabellari**) o presso il centro abitato più vicino (**3 punti tabellari**);
- d) efficienza ed efficacia dei protocolli e/o accordi di collaborazione concernenti la progettazione e realizzazione integrata dei servizi di assistenza sanitaria con l’azienda sanitaria territorialmente competente, con particolare attenzione alle misure di sostegno nei confronti delle situazioni vulnerabili e di riabilitazione delle vittime di tortura o di situazioni di grave violenza: fino ad un **massimo di 5 punti**.

A ciascuno degli elementi qualitativi di cui alle precedenti lett. b) e d) è assegnato un punteggio discrezionale tramite un coefficiente determinato mediante l’attribuzione di un valore variabile tra 0 e 1, da parte di ciascun commissario di gara.

In particolare, l’attribuzione del coefficiente dei sub-criteri così detti “discrezionali” avverrà sulla base di un giudizio discrezionale effettuato attraverso la seguente scala di valutazione:

SCALA DI VALUTAZIONE

NON VALUTABILE	[0]%
PARZIALMENTE ADEGUATO	[0,3]%
SUFFICIENTE	[0,6]%
DISCRETO	[0,7]%
BUONO	[0,8]%
OTTIMO	[1]%

Per ciascun sub-criterio, una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, viene calcolata la **media dei coefficienti** attribuiti, viene assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono di conseguenza **riparametrati** tutti gli altri coefficienti. Il punteggio per i suddetti elementi sarà determinato sulla base della sommatoria dei punteggi relativi agli elementi di valutazione qualitativi, i quali verranno determinati moltiplicando il punteggio massimo attribuibile per ciascun fattore ponderale per la media dei coefficienti sopra indicata.

Per il calcolo del **punteggio complessivo dell'offerta tecnica**, al risultato della suddetta operazione di valutazione - relativa alle lett. b) e c) - verranno sommati i punteggi tabellari espressi in valore assoluto.

La Prefettura procede alla **riparametrazione** dei punteggi per riallinearli ai punteggi previsti per l'elemento di partenza, in conformità al contenuto delle Linee Guida ANAC n. 2 recanti "*Offerta economicamente più vantaggiosa*".

E) CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio dell'offerta economica è pari a **30 punti** ed è attribuito secondo la seguente formula:

$$Pe = 30 * Ci$$

Dove:

- **Pe** è il punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i-esimo.
- **Ci** è il coefficiente attribuito al concorrente i-esimo.

Il coefficiente **Ci** viene calcolato per tutte le offerte con la seguente formula bilineare:

(per $Ai \leq Asoglia$)	$Ci = X * Ai / Asoglia$
(per $Ai > Asoglia$)	$Ci = X + (1,00 - X) * [(Ai - Asoglia) / (Amax - Asoglia)]$

dove:

- **Ai** è il valore di ribasso dell'offerta i-esima
- **Asoglia** è il valore di ribasso medio
- **Amax** è il valore di ribasso massimo offerto
- **X** è una costante che si assume pari a **0,85**

F) PUNTEGGIO COMPLESSIVO

Il **punteggio complessivo**, in applicazione del metodo aggregativo compensatore di cui alle Linee Guida dell'ANAC n. 2, par. VI, n.1, utilizzato sia per la valutazione dell'offerta tecnica sia per quella economica, è dato dalla somma dei punteggi riportati in entrambe le componenti.



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
DELLA VALLE D'AOSTA**

ALLEGATO F

OFFERTA TECNICA

**PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO
PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DI CENTRI DI
ACCOGLIENZA COSTITUITI DA SINGOLE UNITÀ ABITATIVE**

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

CIG 9900110538



Il/la sottoscritto/a

<i>Cognome</i>	
<i>Nome</i>	
<i>Nella qualità di (carica)</i>	
Autorizzato a rappresentare legalmente (Ragione Sociale e Partita IVA)	

ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000), della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere (art. 75 D.P.R. n. 445/2000), nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e alla normativa vigente in materia, per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la sua personale responsabilità,

DICHIARA

- di essere disponibile ad eseguire le prestazioni oggetto dell'Appalto in epigrafe come specificati nel Capitolato d'appalto e nel relativo Allegato 1-bis (Specifiche tecniche), nel rispetto delle dotazioni minime di personale indicate nell'Allegato A (Tabella dotazione personale);
- di mettere a disposizione in modalità di rete i seguenti posti di accoglienza:

1 di 11

Rete 1 (max 50 posti complessivi)

INDIRIZZO UNITÀ ABITATIVA	POSTI OFFERTI (max 25 posti per unità abitativa)

Rete 2 (max 50 posti complessivi)

INDIRIZZO UNITÀ ABITATIVA	POSTI OFFERTI (max 25 posti per unità abitativa)





Rete 3 (max 50 posti complessivi)

INDIRIZZO UNITÀ ABITATIVA	POSTI OFFERTI (max 25 posti per unità abitativa)

Rete 4 (max 50 posti complessivi)

INDIRIZZO UNITÀ ABITATIVA	POSTI OFFERTI (max 25 posti per unità abitativa)

A tal fine presenta l'**OFFERTA TECNICA di seguito specificata, formulata secondo i criteri ed i parametri indicati nell'Allegato 1 (Struttura dell'offerta) al Capitolato di Appalto.**

1) QUALITÀ DEL SERVIZIO OFFERTO

(La presente sezione prevede l'attribuzione di un massimo di complessivi 54 punti mediante sommatoria dei seguenti criteri tabellari:

- nella misura massima di 37 punti valutando l'organizzazione del servizio sotto il profilo della disponibilità di risorse umane;





Risorse umane e/o ore aggiuntive proposte rispetto ai quantitativi minimi indicati nell'Allegato A (Tabella dotazione personale) al Capitolato d'Appalto.

- a) Unità incrementali proposte rispetto al rapporto minimo ospiti/operatori diurni e/o ospiti/operatori indicato nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del Capitolato d'appalto):

operatori diurni: _____

operatori notturni: _____

(punti 5 per ogni incremento di unità di personale adibito ad operatore diurno/notturno fino ad un massimo di 10 punti. NB: indicare solo le risorse umane aggiuntive rispetto al quantitativo indicati nella Tabella di cui all'Allegato A e non il totale complessivo)

- b) Ore incrementali proposte rispetto ai servizi di direzione, assistenza sociale e mediazione culturale misurati in ore settimanali nella tabella dotazione minima del personale (Allegato A del Capitolato d'appalto):

Direzione _____

Assistenza sociale: _____

Mediazione culturale: _____

(punti 2 per ogni incremento di ora per un massimo di 4 punti per ciascun servizio. NB: indicare solo le ore offerte in aggiunta rispetto ai quantitativi indicati nella Tabella di cui all'Allegato A e non il totale complessivo)

- c) Incremento del monte ore annuale per l'intervento del medico a chiamata, senza oneri aggiuntivi a carico dell'amministrazione (barrare in caso di incremento):

aumento pari al 10% del monte ore annuale (2 punti)

aumento pari al 20% del monte ore annuale (6 punti)





aumento pari al 30% del monte ore annuale (8 punti)

d) Impiego del personale - diverso dal mediatore linguistico – che abbia un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese, araba e/o francese certificato:

(per adeguato si intende almeno il livello di conoscenza C1 del Quadro Comune europeo di riferimento per la conoscenza della lingua (QCER) di suddette lingue)

Qualifica/ruolo rivestito presso il centro (diverso dal mediatore linguistico)	lingua conosciuta inglese/arabo/francese	livello conoscenza Quadro Comune Europeo (Min. C1)

5 di 11

(punti 1 per ogni specifica conoscenza linguistica certificata, fino ad un massimo di 7 punti.

NB: per l'attribuzione del punteggio è necessario allegare copia delle certificazioni comprovanti il livello di conoscenza linguistica dichiarato)

1.2) EFFICIENTAMENTO DEL SERVIZIO *(punteggio massimo: 17 punti)*

(Dovranno essere illustrate le modalità di erogazione del servizio con precisa indicazione e descrizione delle singole voci di seguito indicate)

a) **Modalità di organizzazione dei vari servizi con particolare riferimento all'esecuzione delle prestazioni rese in modalità di rete** (5 punti)





d) Sistemi di gestione informatizzata dei dati relativi al servizio di assistenza sanitaria con riferimento ai compiti previsti nel Capitolato d'appalto e nelle specifiche tecniche (1,5 punti)

e) Programma di elaborazione dei dati relativi ai servizi affidati in gestione, necessari ai compiti di controllo (3 punti)

f) Piani e metodi di garanzia della qualità delle derrate alimentari fornite sotto il profilo della loro genuinità e del loro stato di perfetta conservazione ed igiene, dall'atto dell'acquisto alla loro consegna presso la struttura di accoglienza (1,5 punti)





g) Misure intese a ridurre l'impatto ambientale in termini di consumi ed inquinamento, in esecuzione delle prestazioni per servizi di pulizia ed igiene (1 punto)

h) Predisposizione di due piani: uno riguardante la formazione degli ospiti in ordine ai metodi e alla frequenza delle attività di pulizia degli ambienti e di raccolta differenziata poste a carico degli ospiti stessi; l'altro riguardante il controllo sul regolare svolgimento delle predette attività di pulizia e di raccolta differenziata (1 punto per ogni piano)





2) PROPOSTE MIGLIORATIVE

(La presente sezione prevede l'attribuzione di un massimo di 16 punti complessivi attribuiti per prestazioni ulteriori rispetto a quelle dettagliate nelle specifiche tecniche, utili a rendere un servizio maggiormente soddisfacente delle necessità di vita degli ospiti)

- a) **Disponibilità, commisurata ad un numero di ospiti pari al 10% della capienza della struttura, ad estendere, senza costi aggiuntivi, tutti i servizi, a richiesta urgente della Prefettura, al sopravvenire di situazioni di emergenza e fino a cessata esigenza (3 punti)**

SI (3 punti)

NO (0 punti)

- b) **Attuazione dei seguenti progetti relativi alla realizzazione con gli enti locali, organismi istituzionali o enti/associazioni di comprovata esperienza nell'assistenza sociale, dei servizi di cui all'art. 2, lett. B) punti da 1 a 57 del Capitolato, attestati dalla presenza di intese o accordi con gli enti medesimi (max 5 punti)**

(I progetti devono essere analiticamente descritti e dettagliati in tutte le fasi e modalità esecutive.

NB: per l'attribuzione del punteggio è necessario allegare copia conforme all'originale delle intese e degli accordi con gli enti locali)



ALLEGATO G

Schema di accordo quadro per l'affidamento dei servizi di gestione di centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative sul territorio della regione Valle d'Aosta – CIG 9900110538.

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito con la legge 30 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, che all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari, possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo Decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio 2021, con il quale è stato approvato il nuovo schema di

Département législatif et aides d'État
Affaires Préfectorales

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Affari di Prefettura

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64
télécopie +39 0165 274959

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64
telefax +39 0165 274959

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it
PEI: prefettura@regione.vda.it
www.regione.vda.it/prefettura
C.F. : 80006880076



capitolato di gara di appalto, con i relativi allegati, per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui all'articolo 10-ter e 14 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la circolare 4827 del 24.02.2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prot. 2413/pref del 24.02.2021;

VISTA la circolare 11667 del 23.04.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prot. 4875/pref del 23.04.2021:

VISTO il bando di gara ed i relativi allegati;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con decreto del Presidente della Regione n. _____, in data _____, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità – fermo restando quanto previsto dal paragrafo 22.3 del Disciplinare di gara - dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

TRA
il Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie
e i seguenti soggetti aggiudicatari

(Ragione sociale) _____,
con sede legale in _____
CF/P.I _____,
qui rappresentata da _____
in qualità di _____
per n. _____ posti complessivi;

(Ragione sociale) _____,
con sede legale in _____
CF/P.I _____,
qui rappresentata da _____
in qualità di _____
per n. _____ posti complessivi;

(Ragione sociale) _____,
con sede legale in _____
CF/P.I _____,
qui rappresentata da _____

in qualità di _____
per n. _____ posti complessivi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Oggetto dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha per oggetto i servizi di gestione dei centri di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale costituiti da singole unità abitative messe a disposizione dai soggetti aggiudicatari, ubicate sul territorio della regione Valle d'Aosta ad esclusione dei Comuni in cui risultano attivi centri SAI (ex SIPROIMI).

I servizi in appalto sono specificati nel Capitolato d'appalto e nei relativi allegati, che si intendono integralmente richiamati nel presente Accordo quadro, ed in conformità alle offerte tecniche ed economiche presentate dai soggetti aggiudicatari in sede di gara.

Gli aggiudicatari, sottoscrittori del presente Accordo, si impegnano a mettere a disposizione i posti offerti in sede di gara.

Il presente Accordo quadro potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, anche in ragione di aumento/decremento dei flussi, per quanto attiene al numero dei migranti cui dare accoglienza per un limite massimo del 50% dei posti contrattualizzati.

L'espletamento del servizio è subordinato al manifestarsi dell'effettiva necessità, segnalata dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo, di ospitare in via temporanea, in questa regione, cittadini extracomunitari richiedenti protezione internazionale. Nulla sarà dovuto o potrà essere preteso ove nel periodo di validità del presente Accordo quadro non si manifestino le condizioni per l'effettivo affidamento del servizio in parola.

Qualora nei termini indicati dalla Stazione appaltante l'aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto o non proceda alla stipula della convenzione, questa Amministrazione ha facoltà di ritenere come non avvenuto l'affidamento, salve le responsabilità dell'offerente inadempiente per eventuali danni.

Articolo 3

Decorrenza e durata dell'Accordo quadro

Il presente Accordo quadro ha validità di due anni (731 giorni) a decorrere dal 1° gennaio 2024 ovvero dalla data di sottoscrizione qualora successiva, ferma restando la permanenza degli ospiti in ottemperanza alle disposizioni del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo e

fatta salva, pertanto, la facoltà della Stazione appaltante di cessazione anticipata senza oneri al venir meno delle esigenze.

Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di prima accoglienza, l'Accordo si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte della Stazione appaltante.

I contratti attuativi dell'Accordo quadro, da stipularsi senza riapertura del confronto competitivo entro il periodo di validità dell'Accordo, avranno durata di 12 mesi dalla data di sottoscrizione degli stessi, salvo rinnovo per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi, secondo i termini e le condizioni riportati nell'art. 14 del Capitolato d'appalto.

Gli offerenti sono vincolati all'offerta presentata per l'intera durata di validità del presente Accordo quadro e nei casi e nei limiti previsti dall'art. 106, comma 1 lett. a) e dall'art. 106, comma 1, lett e) del D.lgs. 50/2016 come previsto all'art. 13 del Capitolato di Appalto.

Articolo 4

Valore dell'accordo quadro

L'importo complessivo dell'Accordo quadro è stimato in € _____ tenuto conto della durata biennale, del numero dei posti messi a disposizione dai soggetti aggiudicatari, dei prezzi offerti dagli stessi per il servizio di gestione dei centri (prezzo *pro capite - pro die*) e per la fornitura del kit (vestiario) secondo modalità e *turnover* previsti dal Capitolato, del costo della fornitura del *pocket money* giornaliero di € 2,50 e della scheda telefonica di € 5,00 secondo modalità e *turnover* previsti dal Capitolato, nonché del rimborso del monte orario previsto per il servizio complementare di assistenza sanitaria.

Tale valore complessivo deriva dalla somma dei seguenti importi di aggiudicazione:

1. Soggetto aggiudicatario _____
importo di aggiudicazione _____

2. Soggetto aggiudicatario _____
importo di aggiudicazione _____

3. Soggetto aggiudicatario _____
importo di aggiudicazione _____

Articolo 5

Sostituzione immobili

In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati da parte dell'aggiudicatario, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Stazione appaltante delle circostanze che lo richiedono, il medesimo potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti richiesti dal bando. La Stazione appaltante valuterà, pertanto, a suo insindacabile



giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente.

Resta inteso che, in caso di sopraggiunta indisponibilità o inidoneità, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del Capitolato d'appalto, di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, il contraente dovrà assicurare la pronta sostituzione delle stesse, previa autorizzazione della Stazione appaltante che si riserva di valutare l'idoneità dell'alternativa offerta. Nei precedenti casi l'onere del trasferimento è a carico del gestore.

Articolo 6

Clausola risolutiva espressa

La stipula del presente Accordo quadro è subordinata all'esito positivo delle verifiche antimafia (D.Lgs. 159/2011) disposte sugli aggiudicatari.

Ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.Lgs. 159/2011 la Regione Autonoma Valle d'Aosta nell'esercizio delle funzioni di prefettura recederà dall'accordo quadro e dal contratto di appalto eventualmente stipulato, laddove si verificano le circostanze di cui all'art. 92, commi 3 e 4, del citato decreto.

Articolo 7

Garanzia

A garanzia della regolare esecuzione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo quadro, gli aggiudicatari hanno presentato le seguenti garanzie definitive, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e con le modalità di cui all'art. 93 del medesimo decreto:

1. Soggetto aggiudicatario _____
garanzia emessa da _____
in data _____ per un importo di _____

2. Soggetto aggiudicatario _____
garanzia emessa da _____
in data _____ per un importo di _____

3. Soggetto aggiudicatario _____
garanzia emessa da _____
in data _____ per un importo di _____

Articolo 8

Sicurezza delle informazioni e privacy

Le modalità e le finalità dei trattamenti dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in attuazione del presente Accordo saranno improntate ai principi di correttezza, liceità,

trasparenza, oltre che al rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e della Guida all'applicazione del suddetto Regolamento da parte del Garante della privacy, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Articolo 9

Disposizioni finali

L'aggiudicatario espressamente dichiara di conoscere ed approvare integralmente ed incondizionatamente l'avviso e i relativi allegati, oltre a tutti gli atti negli stessi richiamati.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

per l'Amministrazione

per i Soggetti aggiudicatari



ALLEGATO H

Schema di contratto per l'affidamento del servizio di gestione di centri di accoglienza costituiti da singole unità abitative - CIG derivato _____

VISTO il decreto legge 30 ottobre 1995 n. 451, convertito con la legge 30 dicembre 1995 n. 563 ed il relativo Regolamento di attuazione, decreto del Ministro dell'Interno n. 233 del 2 gennaio 1996, che all'art. 3 prevede, fra l'altro, che le Prefetture, al fine di fronteggiare situazioni di emergenza connesse al verificarsi di sbarchi di immigrati irregolari, possono disporre interventi di prima assistenza in favore degli stessi, da realizzarsi anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati, individuando le strutture con le caratteristiche ricettive ritenute idonee in base alle esigenze;

VISTO il D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, recante "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato", e successive modificazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, recante "Attuazione della Direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della Direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale", e successive modificazioni;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142 che prevede che con decreto del Ministro dell'Interno è adottato lo schema di capitolato di gara d'appalto per la fornitura dei beni e dei servizi relativi al funzionamento dei centri di cui agli articoli 6, 8, comma 2, 9 e 11 del medesimo Decreto legislativo, al fine di assicurare livelli uniformi di accoglienza nel territorio nazionale, in relazione alla peculiarità di ciascuna tipologia di centro;

VISTO il D.L. 21 ottobre 2020, n. 130, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il successivo 16 febbraio 2021, con il quale è stato approvato il nuovo schema di capitolato di gara di appalto, con i relativi allegati, per la fornitura di beni e servizi relativi alla gestione e al funzionamento dei centri di prima accoglienza previsti dal D.L. 30 ottobre 1995,

Département législatif et aides d'État
Affaires Préfectorales

Dipartimento legislativo e aiuti di Stato
Affari di Prefettura

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64
télécopie +39 0165 274959

11100 Aosta
Piazza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274955 - 56 - 58 - 64
telefax +39 0165 274959

PEC: affari_prefettura@pec.regione.vda.it
PEI: prefettura@regione.vda.it
www.regione.vda.it/prefettura
C.F. : 80006880076

n. 451, convertito dalla L. 29 dicembre 1995, n. 563, dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del D.Lgs 18 agosto 2015, n. 142 e dei centri di cui all'articolo 10-ter e 14 del D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286;

VISTA la circolare 4827 del 24.02.2021 del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prot. 2413/pref del 24.02.2021;

VISTA la circolare 11667 del 23.04.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, prot. 4875/pref del 23.04.2021:

VISTO il bando di gara ed i relativi allegati;

RICHIAMATA la graduatoria approvata con decreto del Presidente della Regione n. _____, in data _____, da cui risulta stabilito l'ordine di priorità – ferma restando la riserva in capo alla Stazione Appaltante, nei limiti strettamente necessari, di assegnare gli ospiti in deroga alla graduatoria, esclusivamente per ragioni di ordine e sicurezza pubblica, equa distribuzione dei posti sul territorio regionale, diversità di genere, di etnie e di religioni nonché situazioni di vulnerabilità al fine di evitare criticità di convivenza e di assicurare l'unità dei nuclei familiari (i parametri connessi a tali esigenze non sono predeterminabili in base all'esperienza pregressa dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti) - dei soggetti a cui, al ricorrere delle esigenze, affidare la gestione dei servizi in parola;

VISTO l'Accordo quadro (CIG _____) sottoscritto in data _____;

TRA

il **Presidente della Regione nell'esercizio delle funzioni prefettizie;**

E

L'ente gestore _____,
con sede legale in _____
CF/P.I _____,
qui rappresentato da _____
in qualità di _____;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Oggetto



1. Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di beni e l'erogazione dei servizi di accoglienza, in linea con la legislazione comunitaria, per la gestione ed il funzionamento dei centri di accoglienza di cui all'art.11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, costituiti da singole unità abitative ubicate sul territorio della regione Valle d'Aosta, come meglio specificato dal successivo articolo 9.
2. Per singola unità abitativa si intende una struttura immobiliare ad uso abitativo, avente capacità ricettiva non superiore a 25 posti, che consente l'autonoma gestione dei servizi di preparazione dei pasti di cui al successivo articolo 3, di lavanderia di cui al successivo articolo 2, lettera b), punto 5, e di pulizia e igiene ambientale di cui al successivo articolo 4), da parte del migrante. L'erogazione dei rimanenti servizi è assicurata in modalità di rete, ossia con condivisione di unità di personale destinate ai singoli servizi. In tal caso, la dotazione minima di personale indicata nella tabella di cui all'*Allegato 3 (Tabella dotazione personale)* è individuata con riferimento non alla singola unità abitativa, bensì al numero dei posti complessivamente destinati all'accoglienza, a condizione che le singole unità abitative siano collocate nello stesso comune ovvero in comuni contigui, la cui distanza consenta un tempo di percorrenza di norma non superiore a 30 minuti, secondo quanto indicato nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*). La capacità ricettiva complessiva della rete non deve essere superiore a 50 posti.
3. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere eseguiti dall'ente gestore presso i centri messi a disposizione, per un numero complessivo di posti pari a _____, con l'osservanza di tutti i patti, oneri e condizioni previsti:
 - dall'Accordo quadro sottoscritto in data _____, dal presente contratto, dagli atti in essi richiamati e, in particolare, dall'offerta tecnica presentata in sede di gara, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale anche se materialmente non allegati;
 - dal Decreto del Ministro dell'Interno in data 29 gennaio 2021;
 - dalla legge e dal regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità Generale dello Stato e successive modifiche ed integrazioni;
 - dalle disposizioni contenute nella vigente normativa in materia di appalti pubblici di servizio ed in particolare da quelle di cui al D.Lgs. 50/2016;
 - dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
 - dagli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 (Piano straordinario contro le mafie), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. L'organizzazione dei servizi di cui al comma 1 è improntata al pieno rispetto dei diritti fondamentali della persona, anche in considerazione della sua provenienza, della sua fede religiosa, del suo stato di salute, della differenza di genere, della presenza di situazioni di vulnerabilità e, ove possibile, all'unità dei nuclei familiari composti da coniugi e da parenti entro il primo grado.
5. I servizi devono essere resi dall'ente gestore in stretto raccordo con la Struttura Organizzativa Affari di Prefettura che si riserva di emanare direttive, di fornire chiarimenti finalizzati al

perseguimento degli obiettivi da raggiungere. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

Articolo 2

Erogazione di servizi e fornitura di beni

L'ente gestore assicura i seguenti servizi, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nell'*Allegato 1 (Specifiche tecniche)* e nell'*Allegato 3 (Tabella dotazione personale)*, che costituiscono parte integrante del presente contratto, nonché secondo le condizioni offerte in sede di gara.

A) SERVIZIO DI GESTIONE AMMINISTRATIVA.

Il servizio comprende:

1. la registrazione dello straniero e la tenuta di una scheda individuale con modalità anche informatiche in cui sono annotati: i dati anagrafici e le altre informazioni relative all'ingresso e alle dimissioni dello straniero dal centro, le entrate e le uscite giornaliere, i servizi ed i beni erogati, nonché gli effetti personali consegnati in custodia secondo le specifiche tecniche;
2. il rilascio allo straniero di un tesserino (*badge*) da utilizzare per la registrazione delle entrate e delle uscite tramite apposito sistema di rilevazione automatico delle presenze. Il rilascio del *badge* ed il sistema di rilevazione automatico delle presenze possono essere sostituiti, nei casi espressamente autorizzati dalla Struttura Affari di Prefettura, da un tesserino di riconoscimento recante la fotografia dello straniero e da un registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Struttura Affari di Prefettura stessa;
3. la registrazione dei visitatori con annotazione degli estremi del provvedimento autorizzativo, se previsto, e l'assistenza, sulla base delle indicazioni della Struttura Affari di Prefettura, dei visitatori ammessi al centro;
4. la comunicazione giornaliera alla Struttura Affari di Prefettura, secondo le modalità dalla stessa indicate, delle presenze giornaliere nel centro, che la Struttura Affari di Prefettura dovrà comunicare al Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione secondo modalità informatiche standardizzate, nonché degli allontanamenti non autorizzati e dei beni e dei servizi erogati;
5. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione e di notifica degli atti relativi ai procedimenti di esame delle domande di protezione internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
6. i servizi finalizzati alle attività di comunicazione di ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro secondo modalità informatiche standardizzate;
7. la tenuta del magazzino, con relativi registri di carico, scarico, rimanenze e insussistenze, dei beni forniti dal gestore;

8. le forniture di economato, consistenti in beni di ordinario consumo, per il funzionamento degli uffici dell'ente gestore;
9. il controllo e la verifica delle utenze elettriche, idriche, di gas e combustibile per riscaldamento;
10. il controllo degli importi fatturati in bolletta riferiti alle utenze intestate all'Amministrazione e la trasmissione delle relative fatture alla Struttura Affari Prefettura per la liquidazione con l'attestazione che i consumi si riferiscono all'attività del centro;
11. i servizi di piccola manutenzione per gli immobili di cui all'articolo 9, comma 1, ove previsto nel bando di gara. In tal caso, il gestore, previa autorizzazione della Struttura Affari di Prefettura, provvede all'acquisto di accessori e complementi d'arredo volti a garantire il mantenimento della funzionalità e decoro degli ambienti, nonché all'esecuzione di lavori di piccola manutenzione sempre che il valore del singolo acquisto o del singolo intervento di manutenzione non sia superiore a € 1.000,00. Non sono consentiti frazionamenti della spesa.

B) SERVIZIO DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA.

Il servizio comprende:

1. il servizio di **mediazione linguistico-culturale**. Il servizio è organizzato mediante l'impiego di un adeguato numero di mediatori linguistico-culturali di sesso maschile e di sesso femminile in modo strumentale agli altri servizi prestati nel centro, garantendo la copertura delle principali lingue parlate dagli stranieri presenti;
2. il servizio di **assistenza sociale**. Il servizio è finalizzato alla valutazione delle situazioni personali, anche con riferimento alla individuazione di particolari esigenze che richiedono una segnalazione tempestiva al medico responsabile sanitario del centro di cui all'articolo 7, che provvede alla presa in carico e alla individuazione dei percorsi di assistenza e cura più adeguati, nonché alla segnalazione dei casi vulnerabili alle Autorità competenti alla valutazione di specifiche condizioni di fragilità. Il servizio assicura altresì l'assistenza ai minori con la predisposizione di misure di prevenzione e di tutela all'interno del centro, nonché l'inserimento scolastico degli stessi con le relative attività didattiche ed organizzazione del tempo libero;
3. il servizio di **distribuzione, conservazione e controllo dei pasti**. Il servizio è assicurato in conformità alla normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza alimentare (c.d. pacchetto igiene). Nei centri di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), il servizio è assicurato attraverso la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (Allegato 1 bis);
4. il servizio di **lavanderia**. Il servizio assicura il lavaggio e l'asciugatura del vestiario consegnato in dotazione agli stranieri, con frequenza periodica in considerazione dei tempi e delle necessità di permanenza di ciascuno e, comunque, almeno settimanale, nonché la raccolta e la riconsegna del vestiario pulito. Il servizio comprende altresì la messa a disposizione dell'occorrente per il lavaggio di piccoli indumenti, da effettuare a cura degli stranieri. Per i centri costituiti da singole unità abitative, il servizio è sostituito dalla fornitura dei beni di cui alle specifiche tecniche (Allegato 1-bis) per il lavaggio degli indumenti a cura dei migranti ospiti.

5. il servizio di **trasporto**. Il servizio assicura il trasporto degli stranieri presenti nei centri per il raggiungimento degli uffici di Polizia e dell'Autorità Giudiziaria, della commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché delle strutture sanitarie secondo le indicazioni del medico responsabile del centro.

C) SERVIZIO DI ASSISTENZA SANITARIA.

1. Tutti i migranti ospiti dei centri hanno accesso alle prestazioni del servizio sanitario nazionale. A tal fine, l'ente gestore pone in essere le procedure necessarie per l'iscrizione degli stranieri al servizio sanitario nazionale o per il rilascio del tesserino STP in relazione alla posizione giuridica degli stessi.
2. E' inoltre assicurato un servizio complementare di assistenza sanitaria calibrato in relazione alla tipologia ed alla dimensione dei centri, secondo quanto previsto nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*).
3. Sono in ogni caso assicurati la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario finalizzati all'accertamento di patologie che richiedono misure di isolamento o visite specialistiche o percorsi diagnostici e/o terapeutici presso le strutture sanitarie pubbliche ed all'accertamento di situazioni di vulnerabilità.

D) FORNITURA, TRASPORTO E CONSEGNA DI BENI.

Il servizio comprende la fornitura, il trasporto e la consegna dei seguenti beni secondo le allegate specifiche tecniche (*Allegato 1-bis*):

- effetti lettercci;
- prodotti per l'igiene personale;
- kit di primo ingresso (vestiario, con ricambio al passaggio della stagione invernale a quella estiva o viceversa, e scheda telefonica);
- *pocket money*;
- materiale didattico nonché materiale scolastico e ludico per i minori.

Articolo 3

Preparazione e fornitura di pasti

1. Il servizio di fornitura di pasti giornalieri è sostituito con la fornitura di derrate alimentari con relativi utensili e materiali indicati nelle specifiche tecniche (*Allegato 1*).
2. Le derrate sono distribuite in via esclusiva dall'ente gestore.
3. La Struttura Affari di Prefettura si riserva il diritto, in qualunque momento, di far sottoporre i generi alimentari forniti e distribuiti al controllo delle autorità sanitarie competenti.

Articolo 4

Servizio di pulizia e igiene ambientale

1. Per i servizi di pulizia e disinfezione dei locali diurni, notturni e aree comuni e per la raccolta dei rifiuti ordinari, nel rispetto delle norme locali in tema di raccolta differenziata, l'ente gestore provvede alla fornitura di prodotti ed attrezzature indicati nelle specifiche tecniche di cui all'*Allegato 1*, occorrenti per l'igiene, le pulizie e per la raccolta dei rifiuti ordinari da effettuarsi **a cura dei migranti ospiti**. E' obbligo dell'ente gestore fornire agli ospiti pratiche istruzioni in ordine alle attività predette, vigilando sulla adeguata attuazione delle stesse, come prescritto dal citato *Allegato 1*.
2. Sono espletati **a cura dell'ente gestore** i servizi di
 - pulizia e disinfezione degli uffici;
 - disinfezione, derattizzazione e deblattizzazione delle superfici
 - smaltimento dei rifiuti ordinari con conferimento degli stessi al servizio pubblico di raccolta previ accordi tra la Struttura Affari di Prefettura e gli enti locali; gli oneri relativi al pagamento delle relative tasse comunali saranno a carico dell'aggiudicatario;
 - raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali;
 - raccolta e smaltimento di liquami provenienti dalla rete fognaria interna non collegata alla rete comunale;
 - cura delle aree verdi.

Articolo 5 Personale

1. L'ente gestore, nello svolgimento dei servizi forniti relativi all'appalto, si impegna a rispettare nello svolgimento del servizio affidatogli il **piano di organizzazione del personale con articolazione degli orari**, così come comunicato ai fini della stipula del presente contratto.
2. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, l'ente gestore, conformemente a quanto previsto da apposita clausola sociale nel disciplinare di gara, si impegna ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante nel centro come previsto dall'articolo 50 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, previa verifica di compatibilità che il numero di lavoratori e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'erogazione del servizio, garantendo l'applicazione dei CCNNL di settore di cui all'art. 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
3. L'ente gestore assicura i servizi nell'arco delle 24 ore giornaliere secondo l'articolazione nel servizio diurno, dalle ore 08:00 alle ore 20:00 e in quello notturno, dalle ore 20:00 alle ore 08:00.
4. Per ogni turno di lavoro è garantito l'impiego del personale necessario all'espletamento di tutti i servizi rispetto al numero di ospiti presenti, conformemente alle dotazioni minime indicate nell'*Allegato 3 (Tabella dotazione personale)* e alle prestazioni aggiuntive offerte in sede di gara. Il personale deve essere munito di cartellino di riconoscimento corredato di fotografia del

dipendente formato tessera con indicazione del ruolo, in modo da essere immediatamente riconoscibile.

5. In caso di riduzione delle presenze nei centri dovuta ad una flessione dei flussi migratori e alle connesse esigenze di accoglienza, ovvero a danneggiamenti e/o lavori di ristrutturazione degli immobili, l'ente gestore è tenuto a garantire le dotazioni minime di personale secondo gli specifici parametri indicati nella tabella di cui all'*Allegato 3 (Tabella dotazione personale)*.
6. L'ente gestore assicura l'impiego di personale con profili professionali adeguati ai compiti da svolgere, garantendo un'adeguata presenza di personale femminile ai fini dell'equilibrio di genere. La Struttura Affari di Prefettura verifica periodicamente l'adeguatezza dei profili professionali ai relativi compiti e l'adeguatezza del comportamento degli operatori e si riserva il diritto di motivata richiesta agli aggiudicatari di sostituzione del personale ritenuto non idoneo o inadatto, compreso il direttore, senza maggiori oneri per la Struttura Affari di Prefettura.
7. L'ente gestore riconosce alla Struttura Affari di Prefettura la facoltà di richiedere la sostituzione di qualunque unità di personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fosse ritenuta non idonea alla perfetta esecuzione del servizio. In tal caso l'ente gestore si obbliga a procedere alla sostituzione delle risorse umane entro il termine di otto giorni dalla richiesta della Struttura Affari di Prefettura e a garantire la continuità del servizio.

Articolo 6

Direttore del centro

1. L'ente gestore nomina un direttore del centro come unico referente nei confronti della Struttura Affari di Prefettura, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 11, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21.
2. Il direttore del centro sovrintende al regolare svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato all'interno della struttura di accoglienza e segnala tempestivamente alla Struttura Affari di Prefettura eventuali circostanze che incidono negativamente sulla gestione dei servizi medesimi.
3. Il direttore del centro provvede inoltre:
 - all'adozione del regolamento interno del centro secondo le specifiche esigenze gestionali nonché secondo le indicazioni della Struttura Affari di Prefettura;
 - ad effettuare le notifiche delle comunicazioni e degli atti relativi al procedimento di richiesta della protezione internazionale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25;
 - a comunicare ogni altro atto o provvedimento riguardante la permanenza dello straniero nel centro mediante modalità informatiche standardizzate;
 - ad individuare il medico responsabile sanitario del centro, comunicandone i relativi recapiti alla Struttura Affari di Prefettura;
 - a verificare l'esatta osservanza, da parte dei migranti ospitati, degli obblighi comportamentali in ordine alla preparazione, in autonomia, dei pasti, all'effettuazione delle pulizie degli ambienti

ai sensi dell'articolo 4, nonché alla regolare tenuta e conservazione dei beni, prodotti ed attrezzature di cui alle specifiche tecniche (*Allegato 1*).

Articolo 7

Medico responsabile sanitario del centro

1. Il medico responsabile sanitario, individuato dal direttore del centro, è referente per le problematiche di assistenza sanitaria e per il rispetto di eventuali protocolli operativi e di assistenza, intrattenendo i necessari rapporti con l'Azienda Sanitaria territorialmente competente; effettua le notifiche di legge, incluse quelle per malattie infettive e diffusive, prescritte dal decreto del Ministero della salute del 15 dicembre 1990 e successive modificazioni. Notifica tempestivamente le malattie infettive, anche sospette, riscontrate entro le prime 48 ore dall'arrivo dello straniero sul territorio nazionale, oltre che ai competenti uffici locali del Servizio Sanitario Nazionale, anche al Ministero della salute – Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria per il seguito previsto dal Regolamento Sanitario Internazionale.
2. Assicura la visita medica d'ingresso nonché, al ricorrere delle esigenze, gli interventi di primo soccorso sanitario di cui al precedente articolo 2, lettera C), punto 3.

Articolo 8

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'ente gestore è obbligato ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporto di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. L'ente gestore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. L'ente gestore garantisce, per il proprio personale e per quello delle ditte di cui si avvalgono, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
4. E' a carico dell'ente gestore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza.
5. L'ente gestore, a mezzo di proprio personale, assicura gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio, provvisti della necessaria qualifica.
6. Nessun rapporto d'impiego e, comunque, di collaborazione a qualsiasi titolo, può instaurarsi tra il personale messo a disposizione dagli aggiudicatari e l'Amministrazione dell'Interno o l'Amministrazione regionale.

Articolo 9

Beni immobili

1. L'ente gestore mette a disposizione locali per l'accoglienza in possesso dei requisiti previsti dalle specifiche tecniche (*Allegato 1*) e dalle norme vigenti in materia di urbanistica, edilizia, prevenzione incendi, agibilità ed abitabilità, igiene e sicurezza, assicurandone i necessari interventi manutentivi secondo la normativa in vigore. Le unità abitative da adibire a centri di accoglienza, in osservanza della clausola di salvaguardia prevista dalla Direttiva del Ministro dell'Interno dell'11 ottobre 2016, potranno essere dislocate su tutto il territorio regionale con esclusione dei comuni ove sono attivi progetti SAI (ex. SIPROIMI), attualmente presenti nei Comuni di Aosta, Champorcher, Saint-Vincent, Saint-Rhémy-en-Bosses.
2. La Struttura Affari di Prefettura si riserva la facoltà di verificare in ogni momento, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione logistica degli immobili. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza e ad insindacabile giudizio della Struttura Affari di Prefettura. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico sanitarie o relative alla sicurezza nelle strutture di ricettività, la Struttura Affari di Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi. In caso di esito negativo delle predette verifiche sugli immobili, la Struttura Affari di Prefettura potrà richiedere la sostituzione dei medesimi e, in caso di mancata sostituzione, procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del successivo articolo 22.
3. La Struttura Affari di Prefettura, inoltre, potrà richiedere in corso di esecuzione, modifiche dell'ubicazione delle strutture in conseguenza di mutate esigenze di distribuzione dei migranti sul territorio o di attivazione di un nuovo centro SAI (ex. SIPROIMI), assegnando al gestore un termine congruo per l'individuazione di idonee strutture alternative per il numero dei posti interessati. Nell'ipotesi in cui l'ente gestore non provveda alla sostituzione dell'immobile ritenuto inadeguato ai sensi del presente comma, la Struttura Affari di Prefettura procederà alla modifica del contratto ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs 50/2016 con espunzione dei relativi posti di accoglienza dal totale assegnato al contraente.
4. In casi eccezionali, debitamente motivati e documentati, previa adeguata e puntuale verifica da parte della Struttura Affari di Prefettura delle circostanze che lo richiedono, l'ente gestore potrà proporre la sostituzione di una o più strutture per le quali è intervenuta l'aggiudicazione, purché quelle proposte in sostituzione siano dotate di tutti i requisiti sopra indicati. La Struttura Affari di Prefettura valuterà a suo insindacabile giudizio, tenuto conto anche della località ove è ubicata la struttura proposta in sostituzione, le circostanze che determinano l'esigenza prospettata dal contraente e l'idoneità dell'alternativa offerta.
5. Si precisa in ogni caso che per l'attivazione delle strutture di accoglienza si procederà all'acquisizione del parere dell'ente locale nel cui territorio è situata la struttura, come prescritto dall'art. 11, comma 2, D.lgs. 18 agosto 2015 n. 142 così come modificato dal D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, convertito con modificazioni dalla Legge 1 dicembre 2018 n. 132.

Articolo 10

Responsabilità e copertura assicurativa

Il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione regionale sono esonerati da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

L'ente gestore a copertura dei rischi connessi al presente appalto ha presentato copia conforme della **polizza assicurativa contro i rischi professionali** in corso di validità, emessa da _____ con massimale di _____ per un massimale non inferiore al 100% dell'importo che deriva dal prezzo massimo a base gara pro capite pro die, moltiplicato per il numero dei posti offerti e per la durata dell'accordo quadro.

Articolo 11

Determinazione dell'importo del contratto di appalto

1. La Struttura Affari di Prefettura corrisponderà l'importo di € _____, **oltre IVA se dovuta, pro capite-pro die per ciascun ospite accolto**. A tale importo **si aggiunge l'importo del pocket money di € 2,50 pro capite pro die per ciascun ospite accolto**.
2. Si aggiungono, **se dovuti**, secondo modalità e nei limiti stabiliti dal capitolato e dalle specifiche tecniche (*Allegato 1*):
 - il prezzo offerto per il singolo kit di primo ingresso (vestiario), pari a € _____ **oltre IVA se dovuta**;
 - il costo della scheda telefonica di € 5,00;
 - il rimborso del monte orario per il presidio medico, sulla base della retribuzione oraria lorda pari a € 23,39 prevista per i medici di continuità assistenziale dall'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale siglato in data 29 luglio 2009 così come adeguato ai sensi dell'art. 38 del DL 8 aprile 2020 n. 23 come convertito dalla legge 5 giugno 2020 n. 40.
3. L'importo annuo del presente contratto, quindi è pari a € _____.
4. Il gestore prende atto che l'importo indicato è da intendersi quale massimale di spesa e non rappresenta in alcun modo un impegno all'acquisto dei servizi per l'intero ammontare.

Articolo 12

Garanzia definitiva

L'ente gestore, ai fini della sottoscrizione dell'Accordo, ha prestato la garanzia definitiva previste dall'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che vale anche a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni del presente contratto in quanto discendente dall'Accordo quadro.

Articolo 13

Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Struttura Affari di Prefettura può imporre all'ente gestore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'ente gestore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
2. Le eventuali proposte migliorative formulate in sede di offerta non assumono rilievo ai fini dell'applicazione del precedente comma.
3. La Struttura Affari di Prefettura, in relazione all'andamento dei flussi migratori, si riserva la facoltà di richiedere all'ente gestore, ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo del contratto.
4. Il contratto potrà essere altresì modificato, senza nuova procedura di affidamento, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 106, comma 1, lett. e) del Codice, nei limiti del 20% dell'importo del contratto.
5. Al fine di garantire le stesse caratteristiche di qualità e di quantità delle prestazioni oggetto dell'appalto, l'ente gestore adegua le risorse di personale e strumentali alle nuove esigenze, sulla base del criterio di proporzionalità di cui alla tabella in *Allegato 3*. Le misure di adeguamento sono comunicate al direttore dell'esecuzione del contratto che ne verifica la corrispondenza e in caso di riscontro positivo procede all'approvazione.

Articolo 14

Durata dell'appalto e opzioni di rinnovo e proroga tecnica

1. La durata del contratto è di 12 mesi rinnovabili per un periodo non superiore ad ulteriori 12 mesi.
2. In caso di rinnovo, la Struttura Affari di Prefettura procederà a stipulare un nuovo contratto di appalto, alle medesime condizioni del precedente, previa negoziazione avente ad oggetto esclusivamente l'eventuale modifica del numero complessivo di posti, tenuto conto delle presenze effettive al momento del rinnovo nonché del fabbisogno stimato in base all'andamento dei flussi.
3. La Struttura Affari di Prefettura comunicherà all'ente gestore la volontà di procedere al rinnovo del contratto d'appalto mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.
4. La durata del contratto di appalto potrà essere modificata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Articoli 15

Sospensione degli effetti del contratto

1. Per ragioni di necessità o di pubblico interesse o nel caso di riduzione per un periodo di almeno 60 giorni delle presenze all'interno del centro in misura superiore al 50% della capienza massima teorica, la Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di chiedere la sospensione degli effetti del contratto, previa comunicazione all'ente gestore.
2. La sospensione ha effetto dal trentesimo giorno dalla comunicazione di cui al precedente periodo e comporta la liquidazione all'ente gestore del corrispettivo fino ad allora maturato. La medesima sospensione comporta inoltre la corresponsione di un indennizzo pari al 30% del valore dei beni deperibili acquistati prima della comunicazione della sospensione, comprovati da documenti fiscali.
3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause di sospensione, la Struttura Affari di Prefettura, ove ne ricorrano i presupposti, ne dispone la ripresa dell'esecuzione con un preavviso di almeno giorni 15, e indica il nuovo termine contrattuale. L'ente gestore provvede alla ripresa dell'esecuzione del contratto e in caso di inadempimento la Struttura Affari di Prefettura può chiedere la risoluzione ai sensi del successivo articolo 22.
4. Nei casi di cui al comma 1, qualora a seguito della sospensione non sussistano più le condizioni per la prosecuzione del rapporto contrattuale, la Struttura Affari di Prefettura procede al recesso ai sensi del successivo articolo 27.

Articolo 16

Subappalto

1. L'affidamento in subappalto è ammesso, ai sensi dell'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. L'ente gestore, ai fini della prescritta autorizzazione, si impegna a depositare presso la Struttura Affari di Prefettura, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto di subappalto, la copia del relativo contratto che indica l'ambito operativo delle attività subappaltate sia in termini prestazionali che economici e la documentazione prevista dall'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
3. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita di detti requisiti, la Struttura Affari di Prefettura revocherà l'autorizzazione.
4. L'ente gestore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
5. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento, la Struttura Affari di Prefettura può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.

6. L'ente gestore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento) nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto di appalto, nonché corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, senza alcun ribasso.
7. L'ente gestore rimane l'unico e solo responsabile nei confronti della Struttura Affari di Prefettura della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016
9. Il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione regionale sono esclusi da qualsiasi responsabilità civile e penale relativa ai rapporti contrattuali tra l'ente gestore e le ditte o società terze; l'aggiudicatario si obbliga a tenere indenne il Ministero dell'Interno e l'Amministrazione regionale da ogni richiesta che possa derivare dai citati rapporti contrattuali.

Articolo 17

Obblighi dell'ente gestore nell'esecuzione del contratto

1. L'ente gestore si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto dell'affidamento alle condizioni e modalità stabilite nel presente contratto, nei relativi allegati e nell'offerta tecnica ove migliorativa, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'ente gestore ed il personale impiegato operano nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 1, comma 4.
3. L'ente gestore, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni dello stesso gestore, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno e l'Amministrazione regionale da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.
4. L'ente gestore, ai sensi dell'art. 2, comma 2-quater, del D.L. 4 ottobre 2018 n. 113, è tenuto a pubblicare con cadenza semestrale nel proprio sito internet o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione successivamente alle verifiche operate dalla Struttura Affari di Prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati saranno resi disponibili nel sito internet dell'Amministrazione regionale nella sezione dedicata ai Servizi di prefettura, attraverso un link di collegamento al sito internet o portale digitale del soggetto gestore.
5. Si richiama, inoltre, l'osservanza degli obblighi informativi fissati dall'art. 1, commi 125 e 125-sexies, L. 4 agosto 2017 n. 124, così come modificata dal D.L. 30 aprile 2019 n. 34.

Articolo 18

Il Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è _____. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle disposizioni di servizio del Responsabile unico del procedimento (RUP), impartisce all'ente gestore le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali.

In particolare, il Direttore dell'esecuzione del contratto:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle disposizioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo 32, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 106, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, anche nei casi previsti dal precedente articolo 9;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 107, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50;
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
- k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni.

2. Per i compiti e le funzioni del Direttore dell'esecuzione del contratto trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.

Articolo 19

Sistema dei controlli

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Struttura Affari di Prefettura, secondo le linee di indirizzo fornite dal Ministero

- dell'Interno, svolge controlli periodici dei centri, anche avvalendosi di nuclei ispettivi costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. Il Ministero dell'Interno, nella sua funzione di indirizzo, coordinamento e supporto, fornisce le linee di indirizzo per l'esercizio dell'attività di controllo, svolge ricognizioni periodiche dei controlli svolti sul territorio e dispone lo svolgimento di verifiche dei centri, anche mediante proprio personale.
 3. I controlli dei centri sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei beni forniti e dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
 4. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità della gestione del centro e delle prestazioni oggetto dell'appalto con particolare riguardo:
 - a) alla registrazione delle presenze mediante sistemi di rilevazione automatica ovvero registri cartacei;
 - b) all'adeguatezza delle condizioni igienico- sanitarie e abitative;
 - c) all'erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni, comprovata da sistemi di tracciabilità anche mediante la firma degli stranieri all'atto della consegna dei beni;
 - d) al personale impiegato, con riferimento al numero di ore di servizio svolte presso il centro sulla base dei turni di lavoro stabiliti, attestato mediante foglio firma ovvero sistema di rilevazione automatica, nonché alle qualifiche professionali richieste;
 - e) all'efficacia e alla qualità dei servizi di assistenza generica alla persona, nonché all'adeguatezza dei servizi destinati ai soggetti portatori di esigenze particolari e ai minori;
 - f) all'effettiva accessibilità e fruibilità dei servizi, anche con riferimento alla necessità di rendere costantemente adeguati i servizi oggetto del contratto, in termini di risorse umane e strumentali e alle esigenze contingenti del centro.
 5. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'ente gestore, secondo le modalità previste dall'articolo 21.
 6. Restano fermi gli obblighi di verifica della regolarità della documentazione prodotta dall'ente gestore al fine del pagamento delle prestazioni rese, ai sensi del decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017.

Articolo 20

Obblighi di collaborazione dell'aggiudicatario nello svolgimento dei controlli

1. L'ente gestore assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, presso il centro, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi e della fornitura dei beni nella misura prevista nelle specifiche tecniche, della presenza del personale in base alla turnazione prestabilita, del numero degli ospiti presenti nella struttura.

2. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli, l'ente gestore garantisce la tracciabilità dei beni e dei servizi erogati. L'ente gestore trasmette inoltre alla Struttura Affari di Prefettura una relazione mensile in cui sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
3. L'ente gestore si impegna a trasmettere alla Struttura Affari di Prefettura l'elenco dei fornitori, con l'avvertenza che tali soggetti, al pari del contraente, potranno essere sottoposti ad attività informativa.
4. L'ente gestore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione.
5. L'ente gestore si impegna a denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari.
6. Qualora l'ente gestore si rendesse responsabile dell'inosservanza delle sopracitate clausole, il presente contratto d'appalto sarà risolto mediante comunicazione a mezzo posta elettronica certificata.

Articolo 21

Penali

1. La Struttura Affari di Prefettura, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, rilevate in sede di controllo, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'ente gestore, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione. L'Amministrazione applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.
3. La Struttura Affari di Prefettura, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 22

Risoluzione del contratto

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 108 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:
 - a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
 - b) la violazione dei diritti fondamentali della persona, di cui all'art. 1, comma 4, del presente capitolato;
 - c) l'aver consentito l'ingresso nel centro di persone non autorizzate dalla Struttura Affari di Prefettura e/o favorito l'allontanamento ingiustificato degli stranieri;
 - d) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
 - e) l'applicazione di penali di cui all'articolo 21 per un ammontare complessivo superiore al 20%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
 - f) l'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 20 del presente capitolato;
 - g) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
 - h) la mancata sostituzione delle strutture di accoglienza ritenute inadeguate ai sensi del precedente articolo 9, comma 2;
 - i) la perdita in capo all'ente gestore dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Struttura Affari di Prefettura, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Struttura Affari di Prefettura ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
3. La Struttura Affari di Prefettura, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 110 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 23

Esecuzione in danno

1. La Struttura Affari di Prefettura, nel caso in cui l'ente gestore non esegua le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Struttura Affari di Prefettura sono a totale carico dell'ente gestore.

Articolo 24 **Corrispettivi**

1. Il calcolo del corrispettivo è effettuato:
 - per i servizi di cui all'articolo 2 lettere A) e B) e C), sulla base del numero delle giornate di effettiva presenza degli ospiti risultanti dal registro delle presenze sottoscritto mensilmente dal direttore del centro in conformità alle risultanze del sistema di rilevazione automatica delle presenze ovvero del registro delle presenze cartaceo preventivamente vidimato dalla Struttura Affari di Prefettura, fatto salvo quanto previsto nel caso di ricoveri ospedalieri dalle specifiche tecniche allegate. Si terrà conto, inoltre, del giorno di ingresso e di dimissione dal centro;
 - per i servizi di cui all'articolo 2 lettera D), sulla base del rendiconto dei beni forniti relativi al kit di primo ingresso (vestiario e scheda telefonica) e al *pocket money*;
 - per il servizio di assistenza medica di cui all'articolo 7, verrà corrisposto un rimborso orario per il servizio erogato, a fronte di idonea rendicontazione. Il totale rimborsato non potrà superare il monte orario complessivo massimo pari a 4 ore all'anno per ciascun migrante ossia, pari a 200 ore annuali per unità di reti con 50 posti di accoglienza.

Articolo 25 **Fatturazione e pagamenti**

1. Il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 24 dovrà essere fatturato in rate mensili posticipate.
2. Le fatture dovranno essere elettroniche e riportare il codice identificativo di gara (CIG) derivato del contratto attuativo dell'accordo quadro e tutti i riferimenti bancari per il pagamento, dettagliati secondo le codificazioni IBAN; dovranno inoltre essere conformi al regime dello *split payment* previsto dall'articolo 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Il Codice univoco per la fatturazione elettronica è ULFJ6C.
3. In conformità al decreto interministeriale Interno – Economia e Finanze 18 ottobre 2017, a corredo delle fatture:
 - a) L'ente gestore trasmette la documentazione di seguito indicata:
 - il registro delle presenze degli ospiti;
 - il rendiconto dei beni forniti e del kit di primo ingresso e scheda telefonica firmato dall'ente gestore con indicazione di nome e cognome dei beneficiari e della data dell'erogazione unitamente a copia delle ricevute firmate dallo straniero;
 - la copia delle ricevute firmate dallo straniero dei beni allo stesso consegnati;
 - la copia del registro del *pocket money* timbrato e firmato dall'ente gestore recante i nominativi e le firme degli ospiti, la data dell'erogazione e l'importo erogato;
 - il rendiconto delle derrate alimentari, dei relativi utensili e materiali, dei prodotti per la pulizia delle stoviglie e degli ambienti, nonché dei prodotti forniti per il lavaggio degli indumenti;

- il rendiconto delle ore rese dal presidio medico, sottoscritto dall'ente gestore e dal responsabile del presidio.
- b) L'ente gestore trasmette inoltre:
- il rendiconto dei costi sostenuti;
 - la copia dei contratti di lavoro del personale dipendente subordinato o professionista impiegato nel servizio;
 - i fogli firma mensile di tutti i dipendenti impiegati e copie delle relative buste paga;
 - l'elenco dei fornitori impiegati per l'esecuzione del servizio;
 - le fatture relative agli oneri sostenuti per gli eventuali contratti di subappalto e per i contratti con fornitori;
 - le relazioni mensili previste dall'art. 20, relative ai mesi inclusi nel bimestre di riferimento, nelle quali sono indicati i beni ed i singoli servizi erogati nel centro, comprese le prestazioni in favore delle persone portatrici di esigenze particolari, il numero degli operatori, il numero di ore e gli orari di lavoro svolto nel centro per ogni tipologia di servizio, nonché i costi del personale, il numero delle prestazioni sanitarie effettuate e delle urgenze.
4. Il pagamento di ciascuna fattura elettronica è effettuato entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.
 5. Il pagamento è effettuato previa verifica della regolarità contributiva dell'ente gestore e del subappaltatore, nonché delle verifiche di cui all'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40.
 6. I pagamenti saranno effettuati con modalità tracciabili ai sensi dell'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, mediante accredito su conto corrente dedicato.
 7. In caso di presentazione di fattura irregolare da parte dell'ente gestore, il pagamento è sospeso dalla data di contestazione della stessa da parte della Struttura Affari di Prefettura.
 8. In caso di ritardato pagamento, resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche ed integrazioni.
 9. Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti connessi alle operazioni di verifica e/o in seguito ad esito negativo dei controlli risultanti dal DURC e dalle verifiche fiscali da parte dei competenti organismi di controllo pubblici o dovuti al rispetto dei termini per l'effettuazione dei pagamenti, posti dalle norme di contabilità di Stato, ovvero connessi ad altre circostanze esterne indipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, l'ente gestore non può opporre eccezione all'Amministrazione, né ha titolo a risarcimento del danno, né ad alcuna pretesa.
 10. Se l'appalto è realizzato da più soggetti raggruppati temporaneamente (RTI), la Struttura Affari di Prefettura procede al pagamento delle fatture emesse dalla mandataria/capogruppo, che deve indicare in modo dettagliato le attività e la misura delle stesse realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

Articolo 26

Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'ente gestore si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:
 - a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
2. L'ente gestore è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'ente gestore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 22 del presente contratto.

Articolo 27

Recesso dal contratto

1. La Struttura Affari di Prefettura può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. La Struttura Affari di Prefettura, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'ente gestore tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
3. In caso di recesso per giusta causa, l'ente gestore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 28

Cessione del credito e divieto di cessione del contratto



1. L'ente gestore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Struttura Affari di Prefettura.
2. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della L. 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni.
3. E' fatto divieto all'ente gestore di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a pena di nullità della cessione stessa.
4. In caso di inadempimento da parte dell'ente gestore ai suddetti obblighi, la Struttura Affari di Prefettura, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 29

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. L'ente gestore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Struttura Affari di Prefettura.
3. L'ente gestore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'ente gestore si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e al Regolamento (CE) 27 aprile 2016 n. 2016/699/UE.
5. A norma degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l'ente gestore fornisce a ciascun migrante in ingresso nei centri e nelle strutture di cui all'articolo 1 l'informativa scritta sul trattamento dei suoi dati personali, cui è allegata la dichiarazione di consenso al trattamento dei medesimi dati, da sottoscrivere a cura dell'interessato. Detta informativa e l'allegata dichiarazione di consenso è tradotta nelle principali lingue parlate dagli stranieri presenti nel centro, e comunque in: inglese, francese, spagnolo e arabo.
6. In caso di inosservanza, la Struttura Affari di Prefettura ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 30

Clausola di revisione dei prezzi

1. Sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, ai sensi dell'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'art.106, comma 1, lettera a), primo periodo, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 del predetto art. 106.
2. I prezzi sono aggiornati, in aumento o in diminuzione, in misura pari alla differenza tra l'indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati pubblicato nel sito istituzionale ISTAT (c.d. FOI) relativo al mese della richiesta o dell'avvio del procedimento e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto, con riferimento alla regione Valle d'Aosta. La revisione dei prezzi può essere richiesta dall'operatore economico una sola volta nel corso dell'esecuzione del contratto.
3. Le verifiche delle variazioni del costo saranno effettuate dalla stazione appaltante, d'ufficio o a domanda del gestore, secondo le seguenti modalità di calcolo:
 - a. sarà effettuata la revisione degli importi posti a base di gara, prendendo in considerazione le differenze percentuali rilevate nell'indice generale "Prezzi al consumo delle famiglie e operai impiegati" (FOI) pubblicato nel sito telematico istituzionale ISTAT nel periodo che va dal mese della richiesta o dell'avvio del procedimento d'ufficio a quello di sottoscrizione del contratto. Alla revisione si procederà solo nel caso in cui emerga una differenza percentuale, in aumento o in diminuzione, pari al 5 per cento;
 - b. qualora tale differenza percentuale sia riscontrata, verranno calcolate, nello stesso periodo, le differenze percentuali per tutte le voci di costo per cui esiste una corrispondenza tra le pubblicazioni ISTAT e quelle degli importi posti a base di gara, con l'eccezione del costo medio riferito al "Personale"; per le voci contrattuali per cui non esiste un'esatta corrispondenza nei dati ISTAT verranno prese come riferimento categorie di servizi similari;
 - c. verrà rideterminato il corrispettivo in misura pari alla parte eccedente una eventuale differenza percentuale, in aumento o in diminuzione, pari al 5 per cento.
4. La stazione appaltante si pronuncia con provvedimento motivato, da notificare al gestore.
5. La rideterminazione si applica dalla mensilità corrispondente alla data di sottoscrizione di apposito atto negoziale oppure, nel caso di procedimento d'ufficio, alla data del provvedimento, e non si estende alle prestazioni eseguite sino a tali mensilità.
6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.
7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art.29 del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4.

Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

Allegato 1 (Specifiche tecniche relative alla erogazione dei servizi di accoglienza ed alla fornitura

dei beni nei centri costituiti da singole unità abitative)
Allegato 2 (Offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara)
Allegato 3 (tabella dotazione personale)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

per l'Amministrazione

per l'Affidatario

L'Affidatario dichiara, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, di accettare senza eccezioni gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27 e 30

L'Affidatario